

Dall'interpretazione conforme alle interpretazioni conformi

Sommario: 1. Dall'interpretazione conforme alle interpretazioni conformi. - 1.1. L'interpretazione conforme a Costituzione. - 1.2 L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea. - 1.3. Dagli effetti verticali al principio "Von Colson" - 1.4. Il limite della compatibilità e l'effetto orizzontale indiretto. - 1.5. L'interpretazione conforme e la direttiva il cui termine di trasposizione non sia ancora scaduto. - 1.6. I dettami della Consulta. - 1.7 L'interpretazione conforme come strumento di soluzione delle antinomie. L'esempio della vicenda del personale A.T.A. - 2. La "rivoluzione Dominguez".

1. Dall'interpretazione conforme alle interpretazioni conformi.

L'utilizzazione in chiave ellittica del sintagma "interpretazione conforme", pur idonea ad informare già *ictu oculi* circa il potenziale contenuto di una riflessione sull'argomento, non può non indurre ad una precisazione sul peculiare atteggiarsi delle diverse ipotesi di interpretazione conforme note oggi all'ordinamento integrato.

Nella consapevolezza della particolare suggestione evocata da espressioni quali "*fabbrica delle interpretazioni conformi*"¹ diventa allora indispensabile sottolineare come, nelle più recenti evoluzioni dottrinarie e giurisprudenziali, si sia passati dall'*interpretazione conforme alle interpretazioni conformi* in un crescendo rossiniano che è andato di pari passo con l'estensione dei confini del diritto oltre lo Stato.

E' evidente, in tale percorso, che soltanto in termini generali e forse anche approssimativi il concetto generale di interpretazione conforme può dirsi accomunare l'interpretazione conforme a Costituzione, al diritto dell'Unione e al diritto convenzionale: *stricto sensu*, ciascuna di esse presenta una propria autonomia concettuale e richiede un separato approfondimento.

Nondimeno, l'evoluzione che le concerne le vede accomunate da un duplice percorso che consta, da una parte, dell'apertura delle Costituzioni al diritto sovranazionale, dall'altra, dell'avvio di un processo, seppur ancora embrionale e abbozzato di "costituzionalizzazione" degli ordinamenti facenti capo all'Unione Europea ed alla Convenzione Europea dei Diritti Umani².

Il vero nodo gordiano di qualunque indagine attinente all'interpretazione conforme si incentra oggi, allora, sulla soluzione da dare alle eventuali antinomie che possano insorgere fra le diverse forme di interpretazione conforme cui l'interprete è imprescindibilmente tenuto e sul se, in tal caso, debba darsi la prevalenza dell'una sull'altra.

L'attività interpretativa è un momento imprescindibile della funzione giurisdizionale, la legge "vive" nell'ordinamento nel momento della sua applicazione.

Unità dell'ordinamento, coerenza e completezza di esso costituiscono un "processo a farsi"³ poiché considerare l'ordinamento come un dato acquisito significa negare il peso dell'attività ermeneutica nella costruzione di esso ed erroneamente intenderlo come un

¹ E.Lamarque, *La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte Costituzionale e giudici comuni*, Relazione presentata al Convegno annuale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dal titolo "La fabbrica delle interpretazioni", Milano, 19-20 novembre 2009.

² Si veda, sul punto, A.Ruggeri, *Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed "europeizzazione") della Costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto euro unitario*, Relazione all'incontro di studio su *L'interpretazione giudiziale fra certezza del diritto ed effettività delle tutele*, organizzato dal C.S.M., Agrigento 17-18 settembre 2010, in AIC, 2 luglio 2010.

³ Così, F.Modugno, *Ordinamento, Diritto, Stato*, in F.Modugno (a cura di), *Lineamenti di diritto pubblico*, Torino, 2008, 8, ss.

complesso di norme date precedenti l'attività ermeneutica e non, invece, l'insieme delle norme risultanti dall'attività interpretativa.

E' indubitabile ed ormai generalmente riconosciuto che se alla Corte costituzionale – quale organo istituito a garanzia della Carta fondamentale – spetta il potere di accertare e dichiarare in via definitiva e vincolante il significato delle formule costituzionali, per loro natura elastiche ed indeterminate, e quello di determinare il corretto bilanciamento tra le regole, i principi e i valori che esse esprimono, nondimeno, l'interpretazione delle leggi è attività affidata ai giudici in piena indipendenza ed autonomia ai sensi dell'art. 101, comma II della Costituzione: alla Corte, quale giudice delle leggi⁴, compete esclusivamente la verifica di compatibilità delle disposizioni “risultanti” dalle interpretazioni offerte dai giudici– incluse quelle rese in sede di nomofilachia –.

Se consideriamo l'attività ermeneutica del giudice non possiamo non sottolineare che non esiste un'interpretazione unica ed oggettiva se non in casi rarissimi: nella maggior parte delle ipotesi è possibile ricavare più norme da una singola disposizione.

I giudici comuni utilizzano i tradizionali criteri di soluzione delle antinomie (cronologico, gerarchico, di specialità, di competenza) e gli strumenti ermeneutici previsti dalle disposizioni sulla legge in generale (interpretazione letterale, interpretazione logico-sistemica, interpretazione teleologica, estensiva e analogia).

Come vedremo, la tendenziale insufficienza di tali strumenti ermeneutici e di soluzione delle antinomie e, in particolare, l'inidoneità del criterio gerarchico con riferimento ai rapporti fra ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali e, quindi, fra norme interne e norme esterne, sono le motivazioni fondamentali di un tentativo di approccio sistematico alla questione involgente tecniche e modalità interpretative nelle relazioni fra tali ordinamenti.

In termini generali, non può non evidenziarsi come l'interpretazione conforme sia ormai lo strumento indispensabile per assicurare l'unità dell'ordinamento.

Essa, pur nelle sue diverse estrinsecazioni, consta essenzialmente dell'“adeguamento” delle disposizioni legislative considerate, di volta in volta, alla Costituzione, al diritto dell'Unione Europea, al diritto internazionale: si tratta dello strumento fondamentale ed imprescindibile per fugare il pericolo di antinomie normative e salvare la coerenza del sistema sulla base della presa d'atto che l'unità dell'ordinamento non è “un dato bell'e pronto, ma una conquista sempre rinnovantesi, un risultato da conseguire all'atto dell'applicazione del diritto, al quale si perviene necessariamente *passando attraverso l'interpretazione*”⁵, delle disposizioni da applicare, delle disposizioni prescriventi i modi di soluzione delle antinomie, delle stesse disposizioni sull'interpretazione del diritto oggettivo e delle sue fonti.

1.1. L'interpretazione conforme a Costituzione.

A partire dalla sentenza n.356/96⁶ della Corte Costituzionale si concretizza l'esplicitazione del favor per l'interpretazione costituzionalmente orientata, con il principio per cui una legge si dichiara costituzionalmente illegittima non perché sia possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché sia impossibile darne interpretazioni conformi a Costituzione, principio che sarà ripetuto dalla Corte, a mo' di monito, negli anni successivi fino ad oggi.

“Eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che sia stato adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale, che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili,

⁴ “Ai giudici la legge, alla Corte costituzionale la Costituzione” secondo C. Mezzanotte, *La Corte costituzionale: esperienze e prospettive*, in *Attualità e attuazione della Costituzione*, Bari, 1979, 160.

⁵ Così, V.Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 1, VI ed., Padova, 1993, 206.

⁶ Corte Costituzionale 22 ottobre 1996, n.356, in *Giur. Cost.* 1996, 3096

per quella che renda la disposizione conforme alla Costituzione”⁷

Nasce, così, il potere-dovere (o, nella prospettiva del *giudice attore*, l’onere) di interpretare *secundum constitutionem* le disposizioni legislative, prima ed in luogo di devolverne l’esame alla Corte.

Si tratta, originariamente, di un onere squisitamente processuale, dal momento che al giudice viene richiesto di sperimentare preventivamente la possibilità di dare al testo legislativo un significato compatibile con quello costituzionale - e, ove il tentativo risulti infruttuoso, di offrire adeguata motivazione - onere che è poi diventato il fulcro dell’interpretazione adeguatrice in quanto costituzionalmente orientata.

Essa è “ un canone non solo ermeneuticamente ‘preminente’ bensì anche rispondente ad un principio di ‘supremazia costituzionale’⁸ poiché il giudice comune è chiamato a procedere ad un’interpretazione delle disposizioni legislative “verso l’alto”, ovvero conformemente ai canoni costituzionali.

Il giudice è tenuto, ove possibile, a provvedere alla diretta applicazione della Costituzione, anziché sollevare la questione di legittimità costituzionale⁹ in quanto il tentativo di interpretazione conforme rappresenta, alla luce della giurisprudenza costituzionale, un compito preliminare condizionante anche e soprattutto del controllo concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione¹⁰.

La scelta di ricorrere all’interpretazione conforme a Costituzione rappresenta non l’alternativa ad una applicazione incostituzionale della legge, come è ovvio, bensì all’avvio del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale: soltanto laddove il giudice si trovi nell’impossibilità assoluta di procedere ad un’interpretazione conforme alla Costituzione, dovrà imprescindibilmente intervenire la Corte Costituzionale¹¹ ed in tal caso l’interpretazione conforme assumerà un rilievo particolare sia nelle sentenze interpretative di rigetto – nelle quali la Corte esclude l’illegittimità costituzionale di una disposizione in forza di un’interpretazione della stessa costituzionalmente orientata – che in quelle di accoglimento, nelle quali la Corte non dichiara costituzionalmente illegittima la disposizione, bensì una delle sue possibili interpretazioni.

L’intervento della Corte, insomma, rappresenta l’ultima *ratio*, “*l’ultima (e non l’unica) istanza per rendere inapplicabile il diritto oggettivo (legislativo o primario) incostituzionale*”.¹²

Si vedrà, affrontando l’interpretazione convenzionalmente orientata, come questa sorta di “residualità” del rimedio di legittimità costituzionale rappresenti la chiave di volta del complesso meccanismo di integrazione non solo fra leggi ordinarie e Carta costituzionale, ma anche e diremo oggi soprattutto, fra ordinamento nazionale e sistema CEDU.

Con il superamento dell’Europa del mercato ed il passaggio all’Europa dei diritti mediante l’elaborazione di antidoti al fenomeno acutamente definito dell’infiltrazione del diritto della concorrenza¹³, con l’allargamento dell’Europa a 27 e con la straordinaria

⁷ Corte Costituzionale, pronunzia n.113 del 2000.

⁸ Così F.Modugno, *Metodi ermeneutici e diritto costituzionale*, in *Scritti sull’interpretazione costituzionale*, Napoli, 2008, 77.

⁹ In questi termini, M.Ruotolo, *L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi sulla rivista “Giurisprudenza costituzionale”*, in A.Pace (a cura di), *Corte Costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario*, Milano, 2006, 903 ss..

¹⁰ Così, M.Ruotolo, *L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi sulla rivista “Giurisprudenza costituzionale”*, cit., nota 81

¹¹ Così il Giudice delle leggi nelle pronunzie nn. 219 del 2008 e 26 del 2010 ove si legge : “*l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale*”.

¹² F.Modugno, *Sul problema dell’interpretazione conforme a Costituzione*, in *Giur. It.*, 2010, 1964.

¹³ S. Giubboni, *Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea*, Il Mulino, 2003, III.

evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella della Corte Europea dei Diritti Umani, al giudice non si chiede più però soltanto l'interpretazione conforme a Costituzione, ma si chiede, ormai, imprescindibilmente, l'interpretazione conforme al diritto sovranazionale¹⁴.

In un sistema giuridico che non è quello interno, ma quello interno “più quello comunitario, o, meglio, quello interno in quanto compatibile con quello comunitario”¹⁵ (oggi, più correttamente, “ordinamento dell'Unione Europea”)¹⁶ il giudice comune è chiamato a confrontarsi con una legislazione dell'Unione, sovraordinata, che è tenuto a conoscere e ad applicare in un continuo, indispensabile, dialogo non più soltanto con il giudice costituzionale, bensì, anche, con la Corte di Giustizia¹⁷.

Il primato del diritto comunitario, funzionale alla costruzione di un ordinamento giuridico unitario, oggetto di originaria accettazione da parte degli Stati mediante una parziale rinuncia alla propria sovranità, sottolineato da *Costa/ Enel*¹⁸, è già chiaramente emergente in *Van Gend en Loos*¹⁹, la madre di tutte le sentenze: “*La Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli stati membri ma anche i loro cittadini*”; il nuovo ordinamento “*nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi*” che, in presenza di determinate condizioni, sono tutelabili in sede giurisdizionale.

L'effetto diretto postula la supremazia del diritto comunitario²⁰: senza il primo, d'altra parte, ci troveremmo oggi di fronte una Comunità assai diversa, un'entità più oscura e remota, difficilmente distinguibile dai tanti organismi internazionali la cui esistenza resta tendenzialmente sconosciuta alla generalità dei cittadini; nondimeno, la funzione di uniformizzazione perseguita con l'obbligo di interpretazione conforme, ha assunto nel tempo, soprattutto per effetto di alcuni arresti della Corte di Giustizia, un rilievo quasi inaspettato.

Fino ad un certo punto, qualsiasi questione afferente un ipotetico o reale contrasto normativo fra ordinamenti sembrava poter essere risolta mediante il percorso descritto nella decisione assunta dalla Corte nel noto caso *Simmenthal*²¹, secondo cui, “*...qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le*

¹⁴ Si veda, sui rapporti fra Carte e Corti, A.Ruggeri, *Carte internazionali dei diritti. Costituzione europea. Costituzione nazionale: prospettive di ricomposizione delle fonti in sistema*, relazione all'incontro di studio su *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 28 febbraio–2 marzo 2007.

¹⁵ In questi termini, A.Tizzano, *Postilla a A.Barone, A proposito della sentenza Federfarma: fra tutela comunitaria e tutela costituzionale dei diritti fondamentali il Consiglio di Stato smarrisce la retta via*, *Dir.Un.Eur.*, 1, 2006.

¹⁶ Scrive con immagine assai efficace S. Giubboni in *Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo*, Il Mulino, 2012, 10 “...Si vedano, sull'integrazione europea come “forma più compiuta di erosione del fenomeno territoriale statale in favore di una riorganizzazione di tipo marcatamente funzionale e, appunto, tendenzialmente deterritorializzata del potere pubblico al di là dei confini statuali...” le belle parole di S.Giubboni, *Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo*, Il Mulino, 2012, 10 ss.

¹⁷ L'ordinamento giuridico “aperto” che postula la “comunicazione” tra giuristi di cui parla L.Moccia in *Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale*, in *Riv.Trim.Dir.Proc.Civ.*, 2011, 3, 767 ss.

¹⁸ Corte Giust. 15 luglio 1964, n. 6/64, in *Foro it.*, 1964, I, 465 ss.

¹⁹ Corte Giust. 5 febbraio 1963, C-26/62, *N.V. Algemene Transport en Expeditie Ondeneming Van Gend en Loos and Netherlands Inland Revenue Administration*, in *Foro it.*, 1965, I, 108 ss..

²⁰ V., sull'effetto diretto come “a social ordering”, P.Craig, *Once upon a Time in the West: Direct Effect and the Federalization in EEC Law*, 1992, OJLS 458; nonché, sul rilievo “pre-costituzionale” e “pre-federale” della Courts co-operation, S.Sciarra, op. cit.,; B. de Witte, *Direct Effect, Supremacy and the Nature of the Legal Order*, in P. Craig e G. De Burca, *The Evolution of EU Law*, OUP, Oxford, 1996

²¹ Corte Giust. 9 marzo 1978, C-106/77, in *Foro it.*, 1979, I 560 ss..

disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore che successiva alla norma comunitaria”.

Il panorama è andato, poi, arricchendosi di sfumature ed infine ulteriormente complicandosi quando l’interpretazione giurisprudenziale è diventata materia di responsabilità dello Stato per inadempimento del diritto comunitario²².

A partire dal caso *Kobler*²³ e passando per *Traghetti del Mediterraneo*²⁴, la Corte di Giustizia ha precisato ampliandoli, i confini della responsabilità dello Stato membro, attribuendo rilievo per i danni arrecati ai singoli alla violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Come si vedrà più approfonditamente nell’ultimo paragrafo del presente contributo, in presenza delle condizioni di cui a *Francovich*²⁵, *Brasserie du Pecheur e Factortame*²⁶, e, cioè, qualora la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione ed il danno subito dalle parti lese, scatta la responsabilità dello Stato

Optando per una analisi dei rapporti fra ordinamenti nella loro dimensione diacronica emerge, allora, *ictu oculi*, la progressiva insufficienza degli originari concetti di primazia e disapplicazione in quanto le relazioni appaiono estremamente più complesse ed implicano un coordinamento che va al di là delle competenze: si impone, soprattutto, uno sforzo ermeneutico peculiare in capo all’interprete per pervenire a soluzioni che, nel tutelare i diritti dei singoli, contemperino le diverse interpretazioni possibili del diritto interno e di quello sovranazionale, onde evitare conflitti.

Può sembrare sorprendente che, più di quarant’anni dopo *Van Gend & Loos* e *Costa/Enel*, il dibattito circa primazia ed effetto diretto non sia ancora sedato. Casi come *Pfeiffer*²⁷, *Van Parys*²⁸, *Mangold*²⁹, dimostrano che le acque sono ancora agitate.

Nondimeno, la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (sviluppatasi, come vedremo, soprattutto a partire da *Kucukdeveci*³⁰) evidenzia come intorno ai principi fondamentali dell’ordinamento comunitario i punti di attrito vadano riducendosi in una prospettiva definitivamente sovranazionale.

1.2. L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea.

In *Costa/Enel* la Corte affermava che la normativa del Trattato, in considerazione della propria originale natura, non può non essere tenuta nel debito conto dalle previsioni nazionali: in questa ottica, solo le previsioni che conferiscano diritti agli individui e che siano sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, possono produrre l’effetto di “bloccare” l’applicazione della legge nazionale contrastante.

²² Su cui si veda, *infra*, V.Piccone, *La responsabilità del giudice nell’ordinamento integrato*

²³ Corte Giust. 30 settembre 2003, causa C-224/01, in *Foro it.*, 2004, IV, 4 ss.

²⁴ Corte Giust. 13 giugno 2006, causa C- 173/03, in *Foro it.*, 2006, IV, 418 ss.

²⁵ Corte Giust. 19 novembre 1991, cause riunite n. C-6/90 n. C-9/90 in *Foro it.* 1992, IV, 145 con nota di A.Barone.

²⁶ Corte giust. 5 marzo 1996, cause riunite C-46 e 48/93, in *Foro it.*, 1996, IV, 185 e 322 con nota di G. Catalano.

²⁷ Corte Giust. 5 ottobre 2004, cause riunite C-397/01 – C403/01, *Pfeiffer*, in *Foro it.*, 2005, IV, 23 ss.

²⁸ Corte Giust. C-377/02, *Van Parys*, in *Racc.*, 2005, I, 1465.

²⁹ Corte Giust. 22 novembre 2005, C-144/04, *Mangold v. Rudger Helm*, in *Foro it.*, 2006, IV, 133. punto 117.

³⁰ Corte di Giustizia, Grande Sezione, 19 gennaio 2010, causa C- 555/07, in cui si legge che “...è compito del giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall’art 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale principio”.

A guardar bene, tuttavia, questa non appare una necessità, sebbene primazia ed effetto diretto non siano interamente correlati³¹ : già da *Costa/ Enel* si evince che il punto cruciale è rappresentato dalla *consistency* , dalla compatibilità, al punto che una misura nazionale incoerente con il diritto della Comunità e, poi, dell'Unione, non può essere applicata in luogo della EC Law.

Il discorso è, ovviamente, più complesso ogni qualvolta la normativa dell'Unione sancisca diritti fondamentali in favore degli individui per converso non riconosciuti dall'ordinamento interno: in questo caso, infatti, non si tratta semplicemente di rimuovere le “*inconsistencies*”, ma si tratta, piuttosto, di imporre un particolare peso all'ordinamento nazionale ed è solo a questo punto, quindi, che entra in gioco l'effetto diretto; esso si caratterizza, infatti, come particolare strumento di invocazione del diritto sovranazionale con riguardo a situazioni giuridiche soggettive di vantaggio non contemplate nell'ordinamento interno.

Si pone qui la distinzione, cara agli Avvocati Generali, tra “*invocabilité d'exclusion*” e “*invocabilité de substitution*”³²; nonostante la Corte non abbia formalmente mai abbracciato tali teorie³³ va evidenziato che dalle più recenti pronunzie emerge che la distinzione fra esclusione e sostituzione non è incompatibile con i precedenti della Corte e che si è andata sviluppando una più coerente teoria dell'invocabilità *tout court*, che può essere applicata anche al di fuori delle direttive direttamente applicabili, fino ad estendersi a tutte le norme di rango europeo.

La strada migliore allora per sfatare il mito che i singoli possano invocare l'effetto diretto dinanzi alle Corti nazionali soltanto in presenza di norme vigenti, è quella dell'interpretazione in conformità con la *higher norm*, con ciò intendendo tutto il complesso sistema che definiamo ordinamento dell'Unione Europea, oggi frutto anche dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nonché, come vedremo, del riconoscimento alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del valore di diritto primario.

Non v'è dubbio che l'effetto diretto rappresenta un'arma potente che permette di implementare diritti che risultano garantiti esclusivamente dal diritto sovranazionale, nondimeno, quando il diritto è disponibile, pur se in forma embrionale, nell'ordinamento dello Stato membro, può non esserci la necessità di affermarne la consistenza passando attraverso l'effetto diretto.

In particolare, sembrerebbe emergere dalle più recenti pronunzie della Corte di giustizia che quando il risultato sperato può essere ottenuto accantonando gli ostacoli immanenti nella legge nazionale, ciò può essere fatto mediante il solo principio di primazia, senza far ricorso alla verifica delle condizioni per l'operatività dell'effetto diretto oltre che senza aver riguardo alle procedure interne delle Corti nazionali.

Nella primigenia impostazione della Corte la strada dell'efficacia delle direttive passa attraverso la differenziazione fra “applicabilità diretta” ed “effetti diretti”.

Con *Grad*³⁴ e *Sace*³⁵, del 1970, i giudici di Lussemburgo applicano per la prima volta la nozione di “effetti diretti” ad atti di diritto comunitario derivato diversi dai regolamenti, trasponendo il principio cardine introdotto da *Van Gend & Loos*.

³¹ J.Prinssen , *Doorwerking van Europees recht: de verhouding directe werking, conforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid*, Kluwer, Deventer, 2004, p.11.

³² Si vedano, sul punto, le conclusioni dell'Avvocato Generale Léger, presentate l'11 maggio 2000 in Corte Giust. C-287/98, *Linster*, in Racc., I, 6917; negli stessi termini, l'Avvocato Generale A.G.Kokott, rese il 14 ottobre 1984 nelle cause riunite 387/02, 391/02 e 403/02, *Berlusconi e altri*, in Racc., I, 3565.

³³ In dottrina, P.Figueroa Regueiro, *Invocability of Substitution and Invocability of Exclusion: Bringing Legal Realism through the Current Development of the Case Law or “Horizontal” Direct Effect Of Directives*, Jean Monnet Working Paper, 7/02, in www.jeanmonnetprogram

³⁴ Causa 9/70, *Franz Grad v. Finanzamt Traunstein*, Racc., p. 825.

³⁵ Causa 33/70 , *re Sace*, Racc., p. 1213.

La Corte in *Grad* afferma che “se è vero che i regolamenti, in forza dell’art.189, sono direttamente applicabili e quindi atti, per natura, a produrre effetti diretti, da ciò non si può inferire che le altre categorie di atti contemplate dal suddetto articolo non possano produrre effetti analoghi...”.

Nonostante la confusione determinata dall’uso non appropriato di sinonimi come “effetti diretti” ed “effetti analoghi”, “effetti identici” ed anche, nel dispositivo “efficacia immediata” appare evidente l’impostazione sostanzialistica – un atto normativo è tale solo se è cogente- seguita dalla Corte³⁶.

In *Sace*, viene ancora una volta in rilievo l’efficacia diretta di una direttiva ma essa non è esaminata né ritenuta direttamente efficace per sé sola, bensì in combinato disposto con il Trattato.

L’inequivoca estensione alle direttive degli effetti diretti dovrà attendere il 1974 con il caso *Van Duyn*³⁷ che, per la prima volta, affronta il tema dell’efficacia di una direttiva autonomamente considerata, svincolata dall’attuazione di decisioni precedenti o di norme del Trattato, confermando l’esistenza del principio dell’ “effetto utile”- cioè il principio in base al quale una determinata norma deve essere interpretata, di preferenza, in modo da favorire il raggiungimento dell’obiettivo in essa prefissato- e la possibilità che si producano effetti diretti così come identificati in *Van Gend & Loos*³⁸.

Nel caso *Ratti*, al principio dell’ effetto utile si affianca quello dell’ “*estoppel*”³⁹ mediante il quale la Corte intende rimarcare ed in certo senso sanzionare l’inadempimento dello Stato membro; subito dopo, con *Marshall*⁴⁰, i giudici di Lussemburgo invertono la rotta, negando che la direttiva, per sé sola, possa spiegare effetti orizzontali e, tuttavia, al contempo, autorizzandone la azionabilità nei confronti dello Stato membro indipendentemente dal fatto che lo stesso agisca in qualità di datore di lavoro o di pubblica autorità.

Questa sentenza sembra porsi come spartiacque fra la giurisprudenza antecedente e quella successiva, segnando l’origine dell’indebolimento della costruzione teorica degli effetti verticali e consentendo di comprendere in che modo nuovi percorsi vengano tentati nella ricerca di strumenti atti a riconoscere in qualche modo alle direttive effetti orizzontali⁴¹.

E’ il caso *Becker*⁴² che pone in luce lo spostamento dell’ottica dall’analisi della direttiva allo scopo di individuarvi eventuali disposizioni dotate di efficacia diretta al riscontro della conformità fra il diritto nazionale e la direttiva stessa, spianando la strada per l’affermazione del “*principio Von Colson*”.

1.3. Dagli effetti verticali al principio “*Von Colson*”

³⁶ Illuminanti le parole del Giudice Pescatore : “ ... Effectiveness is the very soul of legal rules and therefore I think that it is not excessive to say that any legal rule must be at first sight presume to be operative in view of its object and purpose (...) “direct effect” is nothing but the ordinary state of the law.

³⁷ Corte Giust.,4 dicembre 1974 causa 47/74, cit.

³⁸ Laddove la Comunità ha imposto agli Stati membri, mediante direttiva, il perseguimento di una specifica linea di condotta l’effetto utile di tale atto sarebbe indebolito se gli individui non potessero adire il giudice nazionale competente e a questo fosse impedito di considerare la direttiva come parte del diritto comunitario.

³⁹ Sintetizzabile nel brocardo *nemo auditur suam turpitudinem allegans*

⁴⁰ Corte Giust. 26 febbraio 1986, causa C- 152/84, *Marshall v. Southampton and Southwest Hampshire Area Health Authority*, in Racc., 1986, p. 723. Si vedano le pagine di S.Prechal, *Remedies after Marshall*, in *Comm. Mark. Lav rev.*, 1990, 27, p. 451 e di P.Manin, *L’invocabilità des directives: Quelques interrogations*, in *RTDE*, 1990, P. 669.

⁴¹ V. causa C-188/89 *Foster v. Gas plc*, Racc. p.3313.

⁴² Corte Giust. 19 gennaio 1982, causa 8/81, *Becker v. Finanzment* in Racc., 1982, p.53.

L'essenza logica della nuova impostazione è contenuta al paragrafo 26⁴³ che sanziona l'impegno per tutti gli organi degli Stati membri, *ivi compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali*, di conseguire il risultato contemplato dalla direttiva, come pure l'obbligo imposto dall'art. 10 del Trattato⁴⁴ di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale impegno: l'onere di assicurare l'effettività delle direttive nell'ordinamento interno viene a gravare essenzialmente sul giudice⁴⁵ dando, così, la stura ai nuovi percorsi dell'interpretazione conforme.

Il tema forte del dopo *Von Colson* è, allora, quello dell'esclusione degli effetti diretti orizzontali⁴⁶ e della affermazione dell'obbligo per il giudice nazionale, in caso di mancata o erronea trasposizione di una direttiva, di interpretare il diritto nazionale, precedente o successivo, quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo di quest'ultima: *"...nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art.189, terzo comma del Trattato"*⁴⁷.

In conseguenza del "principio *Marleasing*" il giudice nazionale deve in primo luogo riferirsi alla direttiva per scoprire ciò che essa impone e, solo in seconda istanza, ricercare una interpretazione della legge nazionale compatibile con essa.

L'interpretazione conforme⁴⁸ con riguardo al diritto dell'Unione Europea si estrinseca nell'obbligo gravante su tutti gli interpreti del diritto nazionale *di prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno – ed utilizzare tutti i metodi di interpretazione ad esso riconosciuti- per addivenire ad un risultato conforme a quello voluto dall'ordinamento comunitario*⁴⁹.

Si tratta di una estrinsecazione della primazia e della leale collaborazione; essa è

⁴³ Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83 *Von Colson et Kamann*, in *Foro it.*, 1985, IV, 59, con nota di De Luca cit.

⁴⁴ Sull'uso che è stato fatto dell'art.5, (poi 10, ora 4 TUE) J.Temple Lang, *Community Constitutional Law*, in PL, Spring 1993, p.155.

⁴⁵ Nella sentenza in esame, tuttavia, si pone un duplice ordine di limiti al principio dell'interpretazione conforme: un margine di discrezionalità riconosciutogli dal diritto nazionale e la libertà operativa concessagli dai principi generali del diritto nazionale.

⁴⁶ Corte Giust. 13 novembre 1990, causa C- 106/89, *Marleasing*, in Racc. p.I- 4135 ss., su cui si veda Stuyck/Wytink, *Comment on case C- 106/89- Marleasing*, *Common Market Law Review*, 1991, 205

⁴⁷ *Marleasing* cit.

⁴⁸ Molteplici sono i contributi dottrinari in materia. Fra gli altri, a titolo meramente indicativo: S. Prechal *Directives in EC law*, Oxford, 2005; D. Simon, *La directive européenne*, Paris, 1997; G.De Burca, *Giving effect to European Community Directive*, *Modern law review*, 1992, 215; Cretine, *L'applicabilité directe en droit interne des dispositions des directives communautaires*, *Gazette du Palais*, 1971; R. Conti, *L'interpretazione conforme e i dialoghi fra giudici nazionali e sovranazionali*, sul sito www.europeanrights.eu; V. Piccone, S. Sciarra, *Principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, obbligo di interpretazione conforme, politiche occupazionali*, *Foro it.*, 2006, IV, 342; M. Ruvolo, *Interpretazione conforme e situazioni giuridiche soggettive*, *Eur.dir.priv.*, 2006, 4; S. Amadeo, *Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni* (Milano 2002), *Id.L'efficacia obiettiva delle direttive comunitarie ed i suoi riflessi nei confronti dei privati: Riflessioni a margine delle sentenze sui casi Linton e Unilever*, *Dir. Un. Eur.*, 2001, 1, p.95; R. Cafari Panico, *Per un'interpretazione conforme*, *Dir. Pubbl. Comparato Europeo*, 1999, I, p. 383 ss.; L. Ronchetti, *Obiettivo applicazione uniforme: contraddizioni e discriminazioni nella giurisprudenza comunitaria sulle direttive non trasposte*, *Riv. It. Dir. Pubbl. Com.*, 1998, pp.415-448; L. Scambiato, *Considerazioni in tema di efficacia "orizzontale" delle direttive alla luce delle sentenze 1271/95 e 2275/95 della Corte di Cassazione e della giurisprudenza della Corte di Giustizia*, *Riv. It. Dir. Pubbl. Com.*, 1996, p.1027 ss.; M. Orlandi, *Inapplicabilità delle direttive nei rapporti tra privati e responsabilità degli Stati per inadempimento. Considerazioni in margine alla sentenza "Paola Faccini Dori c. Recreb s.r.l."* nota a Corte Giust. 14.7.1994, C-91/92, *Giur. Merito*, 1995, 3, p. 438;

⁴⁹ Pfeiffer cit. ove si sottolinea l'obbligo per il giudice nazionale di prendere in considerazione tutte le norme interne ed utilizzare tutti i "metodi di interpretazione ad esso riconosciuti" per addivenire ad un risultato conforme alla direttiva.

“effetto strutturale”⁵⁰ della norma comunitaria, in quanto diretta ad assicurare il continuo adeguamento⁵¹ del diritto interno al contenuto ed agli obiettivi dell’ordinamento comunitario.

Se l’obbligo di applicare il diritto comunitario anche in presenza di norme confliggenti trova il proprio fondamento originario nella nota *Costa/Enel*⁵², già in *Faccini Dori*⁵³, la Corte faceva leva sull’obbligo di cooperazione imposto a tutti gli organi degli Stati membri dall’art.10 del Trattato CE per affermare l’esistenza di un dovere di interpretazione conforme valido ed operante non solo in ordine alla disciplina interna di derivazione comunitaria, ma anche relativamente al diritto nazionale che regoli materie in relazione alle quali sia intervenuta una direttiva non ancora attuata⁵⁴.

Col tempo, ai canoni ermeneutici classici volti a chiarire il testo, l’origine e lo scopo della norma, si è aggiunto il criterio in base al quale deve essere privilegiata l’interpretazione che resti più fedele alla normativa comunitaria e si presti ad attuarne gli scopi.

I giudici nazionali sono tenuti ad interpretare le norme prodotte dal proprio ordinamento in base ai principi del diritto comunitario e non solo in base alle norme nazionali⁵⁵: l’affermazione della Corte è che l’obbligo di interpretazione conforme delle disposizioni concernenti una materia in cui sia intervenuta una normativa comunitaria riguarda non solo le norme emanate in applicazione della stessa ma anche quelle di origine interna, anteriori o posteriori all’adozione dell’atto comunitario.

Si tratta di una tesi che aveva a suo tempo suscitato diverse reazioni per il mutato rapporto fra creazione ed interpretazione della norma⁵⁶ ma che oggi può definirsi un assioma del diritto comunitario moderno.

La Corte di Giustizia ha frequentemente evidenziato l’assoluto rilievo di questa partecipazione del giudice comune al processo di “comunitarizzazione” del diritto interno, sottolineando come l’obbligo di offrire un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle esigenze del diritto comunitario opera non solo con riferimento alle norme primarie⁵⁷, di diritto derivato ed in genere agli atti produttivi di effetti giuridici vincolanti, ma anche con riguardo alle raccomandazioni⁵⁸ che devono essere prese in considerazione dai giudici al fine della soluzione delle controversie portate al loro esame.

Più in generale si è distinto⁵⁹ fra *interpretazione conforme* quale obbligo di interpretare il diritto interno emanato in attuazione di una direttiva in conformità della direttiva stessa; *effetto indiretto* rilevante solo per il caso di mancata attuazione di una direttiva ed estrinsecantesi nell’obbligo di interpretare tutte le norme interne in conformità

⁵⁰ A.Tizzano, Conclusioni in Corte Giust. 22 novembre 2005, C-144/04, *Mangold v. Rudger Helm*, in *Foro it.*, 2006, IV, 133, punto 117.

⁵¹ Sulla estensione della capacità conformatoria del diritto interno da parte del diritto comunitario, si veda S. Prechal, *Directives in EC law* cit.

⁵² Corte Giust. 6/64, *Costa/Enel*, E.C.R. 1203

⁵³ Corte Giust. 14 luglio 1994, causa C-91/92, cit.

⁵⁴ F.Schockweiler, *Les effects des directives dans les ordres juridiques nationaux*, in *Revue du Marché Unique européenne*, n. 2/1995, 9.

⁵⁵ Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83 *Von Colson et Kamann*, cit.; Corte Giust. 14 luglio 1994, causa C-91/92, *Faccini Dori*, cit.

⁵⁶ V., sul punto, G. Alpa, *L’arte di giudicare*, Roma-Bari, 1996; P. Perlingieri, *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1992, 153, secondo il quale “la distinzione tra produzione e interpretazione è soltanto fittizia, là dove la stessa mira non tanto a conoscere quanto ad individuare la normativa più congrua al caso concreto”.

⁵⁷ Corte Giust. 4 febbraio 1988, causa 157/86, *Murphy*, in *Giust. Civ.*, 1990, I, 287

⁵⁸ Corte Giust., 13 dicembre 1989, causa 322/88, *Grimaldi*, in *Riv.dir.internaz.*, 1990,395, nonché in *Riv.dir.internaz.priv.e proc.*, 1991, 509.

⁵⁹ G. Betlem, *The principle of in direct effect of Community law*, in *European Review of private law*, 1995, 4-6

alla lettera ed allo scopo della direttiva non attuata ed infine *effetto Grimaldi*⁶⁰, con riferimento all'obbligo, per il giudice nazionale, di tener conto delle raccomandazioni che siano chiarificatrici rispetto all'interpretazione di altre disposizioni.

La rilevanza ermeneutica delle direttive, quindi, non è limitata alla normativa interna di attuazione delle stesse, ma si estende fino ad influenzare i casi in cui la normativa non esista ovvero non sia direttamente applicabile.⁶¹

Già in una fase più risalente⁶² la Corte ha sottolineato, nel confermare il principio dell'interpretazione conforme, l'obbligo – fondato sugli ex artt. 10 e 249 Tr.CE, (oggi art. 4, n. 3 TUE- degli Stati membri e di tutti gli organi statali, compreso quello giudiziario, di conseguire il risultato contemplato da una direttiva.

1.4 Il limite della compatibilità e l'effetto orizzontale indiretto.

Con la decisione assunta nel caso *Pfeiffer*⁶³ si fa un ulteriore passo avanti verso la minore incidenza del limite della compatibilità e, pertanto, verso un'ulteriore estensione dell'interpretazione conforme, con conseguente riconoscimento di un più ampio effetto orizzontale indiretto delle direttive.

In tale pronunzia, nell'affermare l'imperatività delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la Corte conferma che una direttiva non può creare obblighi a carico di un privato singolo, richiamando però subito dopo la propria giurisprudenza sull'interpretazione conforme e sull'obbligo degli Stati membri e di tutti gli organi statali, compresi quelli giurisdizionali, di conseguire, ex artt. 10 e 249 Tr., il risultato perseguito dalle direttive.

Sul punto i Giudici di Lussemburgo, consapevoli delle perplessità espresse nella giurisprudenza precedente circa l'applicabilità dell'interpretazione conforme ai casi di totale incompatibilità tra norma interna e diritto comunitario, affermano che il giudice, chiamato ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme di diritto comunitario e a garantirne la piena efficacia, deve “*presumere che lo Stato, essendosi avvalso del margine di discrezionalità di cui gode in virtù di tale norma, abbia avuto l'intenzione di adempiere pienamente gli obblighi derivanti dalla direttiva considerata*”. La Corte fa, quindi, seguire le proprie generali affermazioni in tema di interpretazione conforme nonostante la rilevata incompatibilità fra norma comunitaria e norma interna, ritenendo, di fatto, possibile un'attività interpretativa anche in presenza di un palese contrasto.

Essa afferma che l'obbligo di interpretazione conforme è “inerente al sistema del Trattato” ed investe l'ordinamento nazionale nel suo complesso, dunque anche i contratti collettivi.

L'ampiezza della formulazione dell'obbligo medesimo ha indotto a ritenere che sia stato introdotto un criterio molto simile a quello della responsabilità dello Stato inadempiente nella trasposizione delle direttive⁶⁴.

Il giudice comunitario ha utilizzato quindi questa “presunzione” come espediente diretto ad elidere a monte il problema della incompatibilità fra norma comunitaria e norma interna onde poter fare comunque ricorso al canone dell'interpretazione conforme per risolvere il contrasto fra le due norme.

Per la sentenza *Pfeiffer* allora, “ *il principio dell'interpretazione conforme esige*

⁶⁰ Corte Giust. 13 dicembre 1989 causa 322/88 cit..

⁶¹ V., sul punto, P.Perlingieri, *Diritto Comunitario*, cit..

⁶² Fra le tante, Corte Giust. 25 febbraio 1999, C- 131/97; Corte Giust. 18 dicembre 1997, C- 129/96.

⁶³ Corte Giust., 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01.

⁶⁴ S. Prechal, nota a *Pfeiffer*, *Common market law review*, 2005,144, cit.

quindi che il giudice del rinvio faccia tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia della direttiva”.

Il principio scaturito da *Pfeiffer* esige pertanto che il giudice interno non guardi solo alle norme del recepimento, dovendo, invece, prendere in considerazione tutto il diritto nazionale⁶⁵.

Con la successiva sentenza *Pupino*⁶⁶, si va ancora un po' oltre estendendo il principio dell'interpretazione conforme al terzo pilastro e ribadendo, altresì, che quel principio richiede “*che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare un che misura quest'ultimo può ricevere un'applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro*”.

Nella elaborazione giurisprudenziale comunitaria, molta strada è stata fatta da quando la Corte, nel 1963⁶⁷, proclamava il principio degli effetti diretti del Trattato, quale fonte di diritti per singoli azionabili dinanzi alle Corti degli Stati membri; passando per l'affermazione dell'obbligo di interpretazione della normativa interna in conformità alle direttive comunitarie come operante “*as far as possibile*”⁶⁸ la Corte ha di recente confermato, nella discussa *Mangold*⁶⁹, il proprio ruolo di *law maker*⁷⁰ nella elaborazione del sistema comunitario di diritti fondamentali⁷¹, giungendo a statuire che i principi generali del diritto comunitario – per ora il solo metaprinzipio di uguaglianza e non discriminazione, che sembrerebbe, come vedremo, avere una portata del tutto particolare – impongono la disapplicazione della normativa interna confliggente, a prescindere dalla vincolatività della norma comunitaria.

E' opinione diffusa quella secondo cui l'obbligo di interpretazione conforme si traduca in un rimedio all'indirizzo della Corte di Giustizia volto ad escludere l'efficacia diretta, orizzontale, delle direttive: imponendo al giudice di interpretare la normativa interna in modo da raggiungere un risultato il più possibile vicino a quello previsto dalla direttiva non attuata si raggiunge un risultato assai vicino a quello che si otterrebbe ammettendo l'efficacia diretta nei rapporti tra i privati⁷².

Altra questione è poi quella del momento in cui sorge per il giudice nazionale l'obbligo di interpretazione conforme. Per lungo tempo si è ritenuto in dottrina che l'obbligo di interpretazione adeguatrice potesse dirsi operante solo dopo scaduto il termine assegnato per l'attuazione della direttiva⁷³.

La Corte, dai cui *considerando* sembrava emergere da sempre l'esclusiva rilevanza del momento genetico, ha oggi chiarito in modo netto e, almeno apparentemente, assoluto, che quel termine non assume alcun rilievo in ordine all'individuazione del momento in cui sorge per il giudice nazionale l'obbligo di interpretazione conforme.

⁶⁵ Fra le più recenti conferme del principio, *Schulte*, Corte Giust. 25 ottobre 2005, C- 350/03.

⁶⁶ Corte Giust. 16 maggio 2005, C-105/03, punti 47,48, 60 e 61, in Racc. 2005, 1323.

⁶⁷ Corte Giust. Causa 26/62, *Van Gend en Loos*, cit.

⁶⁸ Corte Giust. 13 novembre 1990, causa C- 106/89, *Marleasing*, cit.,

⁶⁹ Corte Giust. 22 novembre 2005, C-144/04, *Mangold*, cit..

⁷⁰ “Comparable with the role of the Supreme Court” of United States of America secondo Schermes e Waelbroeck, *Judicial protection in the European Communities*, V ed., Deventer, 1992

⁷¹ V., per una ricostruzione del processo della c.d. *incorporation* quale strumento da cui è derivata la prevalenza statunitense del Bill of rights federale sulle affermazioni dei diritti contenuti nelle Costituzioni statali, L.Azzena *Ai Confini del favor rei*, in *Il falso in bilancio davanti alle Corti Costituzionale e di Giustizia*, Roberto Bin, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto e Paolo Veronesi (a cura di), Giappichelli, 2005.

⁷² V., sul punto, A.Tizzano, *La tutela dei privati nei confronti degli stati membri dell'Unione Europea*, in *Foro It.*, 1995, IV,13.

⁷³ G.Betlem, *op. cit.*, 11; si veda, altresì, in ordine alla necessità di una rilettura in chiave comunitaria dell'art. 12 delle preleggi, P.Perlingieri, *op. cit.*, 134.

L'obbligo di interpretazione conforme dilata il potere dell'interprete fino ad indurlo ad offrire della norma una interpretazione diversa da quella originaria e fino a porre il problema dell'adozione di una interpretazione *contra legem* del diritto interno.

In definitiva, la funzione del giudice nazionale come giudice comunitario di diritto comune implica che ad esso sia demandata la delicata funzione di garantire la supremazia del diritto comunitario sul diritto interno: “...una corretta applicazione del principio della supremazia del diritto comunitario sul diritto interno così come l'esigenza di garantire una uniforme applicazione delle norme comunitarie comportano che le direttive non recepite, una volta scaduto il termine per la loro attuazione nel diritto interno possano produrre l'effetto di escludere l'applicazione della regola nazionale difforme anche qualora, per mancanza di precisione o perché non direttamente efficaci nei rapporti <<orizzontali>>, non attribuiscano ai singoli diritti invocabili in giudizio⁷⁴”.

La necessità di evitare che l'azione di armonizzazione propria delle direttive sia compromessa da comportamenti unilaterali degli Stati membri, comporta che venga comunque esclusa l'applicazione di disposizioni legislative difformi.

Tecnicamente, in un primo momento, si sottolineava che, perché potesse aversi l'effetto di “sostituzione” della norma interna contrastante, era necessario che la disposizione comunitaria fosse dotata di effetti diretti; in assenza di effetti diretti avrebbe potuto applicarsi esclusivamente la normativa nazionale interpretata conformemente a quella comunitaria.

1.5. L'interpretazione conforme e la direttiva il cui termine di trasposizione non sia ancora scaduto.

In *Mangold* l'interpretazione conforme è *consistent interpretation*: si chiede, infatti, all'interprete di accantonare la norma interna speciale incompatibile a vantaggio della regola generale⁷⁵ in forza dell'obbligo per il giudice nazionale di offrire “un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle esigenze del diritto comunitario”⁷⁶ pur in presenza di una direttiva il termine per la cui trasposizione non sia ancora scaduto.

Con tale pronuncia la Corte pur occasionalmente passando attraverso la normativa “quadro” di cui alla direttiva 2000/78, che vieta, tra l'altro, le discriminazioni in ragione dell'età, giunge ad affermare un principio comunitario di non discriminazione sovraordinato, incondizionato ed immediatamente applicabile.

Non è, tuttavia, la direttiva inattuata a trovare un'impossibile applicazione in luogo della norma interna incompatibile; nella interpretazione *ad excludendum* fornita dai giudici di Lussemburgo, venuta meno la norma discriminatoria, l'opera di uniformazione giudiziale consente il rispetto del principio di uguaglianza per effetto della riespansione della norma generale.

L'effetto finale è senza dubbio quello di imporre la disapplicazione rispetto ad una norma non dotata di efficacia diretta e, tuttavia, l'approdo è “ammorbidente” dal passaggio attraverso il principio generale di uguaglianza.

In *Mangold*, quindi, si impone una ancora più incisiva declinazione del principio di collaborazione sancito dall'art. 10 del Trattato (oggi art.4, n.3, TUE): diventa obbligatorio

⁷⁴ Conclusioni dell'Avvocato Generale Antonio Saggio presentate il 16 dicembre 1999 nelle cause riunite da C-240/98 a C-244/98, *Océano Grupo Editorial SA e Salvat Editores SA contro Rocio Marciano Quinterno e al.*

⁷⁵ L'art. 14, n.3 del TzbfG, oggetto di indagine, non richiede l'esistenza di una ragione obiettiva per l'apposizione di un termine al contratto di lavoro qualora il lavoratore, all'inizio del rapporto, abbia compiuto 58 anni; la c.d. legge Hartz (23 dicembre 2002) ha stabilito che, sino al 31 dicembre 2006, l'età di 58 anni è sostituita da quella di 52 anni.

⁷⁶ Così Pfeiffer, *cit.*.

per l'interprete disapplicare la legge nazionale contrastante con un principio generale anche in presenza di una direttiva il termine per la cui trasposizione non sia ancora scaduto.

In un neonato ruolo "normativo" il giudice nazionale viene chiamato a scandagliare le potenzialità di efficacia diretta di un principio generale comunitario ed a provocare, in presenza di esso, l'effetto formidabile della non applicazione della legge nazionale contrastante.

La Corte amplia, tramite il raggio di azione dei principi fondamentali, il ruolo del giudice, cui è richiesta una operazione ermeneutica dagli incerti confini pur se oggi sostenuta dall'efficacia vincolante della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché, come vedremo, dal ricorso ai principi generali del diritto comunitario.

E' sembrato⁷⁷ che non potessero trarsi conclusioni di carattere generale da un singolo caso che ruota intorno ad un *metapprincipio*, quello di uguaglianza e non discriminazione, che appare dotato di "forza comunitaria" singolare, e che non pare idoneo, tuttavia, a consentire una disapplicazione *praeter legem*, oltre l'ambito in cui essa è stata concepita.

Certo il ruolo del giudice viene rafforzato e, ancora una volta, la Corte gli riconosce un rilievo determinante sulla base dell'obbligo discendente dalla normativa comunitaria quale corollario della produttività di effetti delle direttive sin dalla data della loro entrata in vigore.

Nel sistema di rimedi giurisdizionali comunitario si staglia il principio di collaborazione sancito dal nuovo art. 4, n.3 del TUE, in termini di non applicazione della legge nazionale contrastante con un principio generale anche in presenza di una direttiva il termine per la cui trasposizione non sia ancora scaduto.

Nella più recente *Kucukdeveci*⁷⁸ (di cui si è già parlato nella prima parte del presente volume) la Corte non lascia adito a dubbi: il giudice nazionale rappresenta l'anello centrale della catena interpretativa qualora sia investito di una controversia tra privati: l'obbligo di garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all'età – quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78 ma come estrinsecazione di un principio generale del diritto comunitario, sovraordinato, orizzontale ed immediatamente applicabile – gli imporrà di disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente dalla facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall'art. 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale principio⁷⁹

Ancor più chiara la recentissima *Association Belge de Consommateurs*⁸⁰, Grande Sezione del I marzo 2011, ove la Corte, pronunziandosi in tema di parità di trattamento tra uomini e donne e giungendo fino ad annullare una direttiva (per contrasto con gli artt. 21 e 23 della Carta), richiama l'incorporazione dei diritti fondamentali nella stessa e ne ribadisce l'assunzione del medesimo valore giuridico dei Trattati: la Carta esce dalla nebulosa della *soft law* per entrare a pieno titolo fra le fonti di diritto primario dell'UE.

D'altro canto, è ormai evidente come l'interpretazione conforme funzioni da strumento

⁷⁷ Mi permetto di rinviare a V. Piccone e S. Sciarra, *Principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, obbligo di interpretazione conforme, politiche occupazionali*, cit.

⁷⁸ Corte di Giustizia, Grande Sezione, 19 gennaio 2010, causa C- 555/07, cit.

⁷⁹ Interessante notare, come, lungo i binari delle interpretazioni in tema di diritti fondamentali e, segnatamente, di questioni concernenti l'abusivo ricorso ai contratti a termine, si sia dipanata la più significativa evoluzione della integrazione comunitaria che passa attraverso l'interpretazione conforme e il principio di uguaglianza come meta principio del diritto dell'unione, sovraordinato, orizzontale, immediatamente applicabile. Sulla strada dell'integrazione che ormai pervade lo scenario giuridico europeo, un ruolo assolutamente determinante ha avuto la giurisprudenza della Corte di Giustizia soprattutto mediante l'elaborazione dei principi di non discriminazione, di libertà di circolazione, della supremazia e dell'effetto diretto: possiamo anzi dire, in ultima istanza, che nel processo di "costruzione giudiziale" dell'Europa un ruolo di assoluto rilievo ha avuto il principio di non discriminazione che, utilizzato pervasivamente dalla Corte di Giustizia, ha modificato gli assetti europei sociali consentendo l'emersione di un nuovo ordine giuridico che ha penetrato profondamente gli ordinamenti nazionali.

⁸⁰ Corte Giust. I marzo 2011, causa C-236/09, *Associazione belga dei consumatori v. Belgio*, in *Racc*

di chiusura: essa è un imprescindibile obbligo per l'interprete ma è anche strumento conservativo perché ogni qualvolta non possa farsi ricorso all'interpretazione conforme e sussista una normativa configgente, scatterà l'obbligo di disapplicazione della normativa interna -illuminanti, sul punto, le conclusioni rese il 29 ottobre 2009 da Juliane Kokott nella causa *Uniplex* – per applicare quella comunitaria nella sua interezza e tutelare i diritti che questa riconosce ai singoli.

Certo è che i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare le norme prodotte dal proprio ordinamento in base ai principi del diritto comunitario e non solo in base alle norme nazionali: l'affermazione della Corte è che l'obbligo di interpretazione conforme delle disposizioni concernenti una materia in cui sia intervenuta una normativa comunitaria riguarda non solo le norme emanate in applicazione della stessa ma anche quelle di origine interna, anteriori o posteriori all'adozione dell'atto comunitario.

La successiva pronuncia *Dominguez*⁸¹ può ritenersi la *summa* del pensiero della Corte in materia di interpretazione conforme.

Il giudice del rinvio chiedeva, fra le altre cose, se l'articolo 7 della direttiva 2003/88 dovesse essere interpretato nel senso che, in una controversia tra privati, una disposizione nazionale ai sensi della quale il diritto alle ferie annuali retribuite è subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo durante il periodo di riferimento, contraria a detto articolo 7, andasse disapplicata.

E' interessante notare che, sin dal principio, la Corte evidenzia che la questione se una disposizione nazionale che sia contraria al diritto dell'Unione debba essere disapplicata si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione. La centralità dell'interpretazione conforme emerge, sin dall'inizio, in tutta la sua intensità.

Ribadisce la Corte che, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE. L'immanenza nel Trattato è chiaramente espressa "*L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte*"⁸².

E' significativo, a questo punto, il riferimento ai limiti che, tuttavia, incontra l'interpretazione conforme, non solo nell'impossibilità di fondare un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale, ma anche e diremmo soprattutto, nei principi generali del diritto⁸³.

Orbene, nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene di essere in presenza di un siffatto limite. A suo giudizio, l'articolo L. 223-2, primo comma, del codice del lavoro, che prevede che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un lavoro effettivo minimo di un mese durante il periodo di riferimento, non ammette alcuna interpretazione conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88.

I giudici di Lussemburgo rammentano che il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima⁸⁴.

⁸¹ Corte Giust. 24 gennaio 2012, C-282/10, non ancora in rassegna.

⁸² Il riferimento è a *Pfeiffer*, Corte Giust. 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, cit., Racc. pag. I-8835, punto 114; *Angelidaki e a.*, Corte Giust. 23 aprile 2009, da C-378/07 a C-380/07, cit., Racc. pag. I-3071, punti 197 e 198, nonché Corte Giust. 19 gennaio 2010, *Kücükdeveci*, C-555/07, cit., Racc. pag. I-365, punto 48.

⁸³ Si vedrà, nell'ultimo paragrafo del presente contributo, l'assoluto rilievo che hanno i principi generali nel diritto dell'Unione Europea.

⁸⁴ Così Corte Giust. 4 luglio 2006, causa C-212/04 *Adeneler*, cit.

Nell'affermare che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 non introduce alcuna distinzione tra i lavoratori assenti durante il periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia e coloro che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo, la Corte, tornando su un punto cruciale⁸⁵ e nella necessità di garantire l'attuazione dei principi fondamentali del diritto dell'Unione senza compromettere l'autonomia decisionale degli Stati nazionali su materie sensibili, afferma che il diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore assente per motivi di salute durante il periodo di riferimento non può essere subordinato da uno Stato membro all'obbligo di aver compiuto un lavoro effettivo durante lo stesso periodo di riferimento⁸⁶.

Ancora una volta giunge in ausilio l'obbligo del giudice di verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno⁸⁷, se si possa pervenire ad un'interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l'assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro.

Soltanto qualora tale interpretazione non sia possibile occorrerà verificare se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 abbia effetto diretto e se, in tal caso, la ricorrente potesse avvalersene nei confronti dei convenuti nel procedimento principale e in particolare del suo datore di lavoro.

A ben guardare, allora, la Corte suggerisce un percorso inverso rispetto a quello usualmente praticato e, cioè, pone la ricerca dell'esistenza nella normativa considerata di disposizioni atte ad essere direttamente invocate, in una fase successiva rispetto all'infruttuoso esperimento del tentativo di interpretazione conforme precedentemente attuato.

E infatti, soltanto qualora sia davvero impossibile percorrere la via interpretativa per raggiungere il risultato sperato di conformazione dell'ordinamento interno a quello dell'Unione si farà ricorso alla verifica della sussistenza di disposizioni in grado di produrre un effetto diretto.

E' sufficiente, a questo punto, richiamare la costante giurisprudenza secondo cui, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro, vuoi qualora esso abbia omissso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l'abbia recepita in modo non corretto⁸⁸.

Da una indagine *ictu oculi* emerge, allora, secondo la Corte, che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 risponde a tali criteri, giacché pone a carico degli Stati membri, in termini non equivoci, un obbligo di risultato preciso e assolutamente incondizionato quanto all'applicazione della regola da esso enunciata, che consiste nella previsione per ogni lavoratore di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane⁸⁹.

È certamente vero, dice la Corte, che, ai sensi di una costante giurisprudenza, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta

⁸⁵ Si veda, sul punto, Corte Giust. 26 giugno 2001, causa C-173/99, *Bectu*, nonché le sempre illuminanti conclusioni dell'allora Avvocato Generale Antonio Tizzano nella medesima causa, presentate in data 8 febbraio 2001.

⁸⁶ In tal senso, secondo l'articolo 7 della direttiva 2003/88, non dev'essere leso il diritto di alcun lavoratore – indipendentemente dal fatto che si trovi in congedo di malattia durante tale periodo di riferimento per infortunio sopravvenuto sul posto di lavoro o altrove, o per malattia di qualunque natura o origine – alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

⁸⁷ “*In particolare l'articolo L. 223-4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita*”, *Dominguez cit.*, punto 31.

⁸⁸ *Pfeiffer cit.*, punto 103.

⁸⁹ “Sebbene l'articolo 7 della direttiva 2003/88 lasci agli Stati membri un certo margine di discrezionalità allorché adottano le condizioni di ottenimento e di concessione del diritto alle ferie annuali retribuite che esso sancisce, tale circostanza tuttavia non incide sul carattere preciso e incondizionato dell'obbligo previsto da tale articolo. A tale proposito, occorre rilevare che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 non rientra tra le disposizioni di detta direttiva a cui il suo articolo 17 consente di derogare. È quindi possibile determinare la tutela minima che deve in ogni caso essere apprestata dagli Stati membri in forza di detto articolo 7 (v., per analogia, sentenza *Pfeiffer e a.*, cit., punto 105).

valere in quanto tale nei suoi confronti⁹⁰ ma - e qui la Corte richiama il noto e sempre valido insegnamento *Marshall*⁹¹- gli amministratori, qualora siano in grado di far valere una direttiva non nei confronti di un singolo, ma di uno Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell'Unione⁹².

E' quindi ancora una volta compito del giudice nazionale verificare se l'art. 7 par. 1 della direttiva 2003/88 possa essere invocato da parte della ricorrente nei confronti del proprio datore di lavoro: in caso affermativo, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, che soddisfa le condizioni richieste per produrre un effetto diretto, comporterebbe che il giudice nazionale debba disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria.

In caso negativo, resterebbe il limite invalicabile determinato dall'impossibilità di applicare in una controversia fra singoli una disposizione, pur chiara, precisa ed incondizionata derivante da una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli.

Resta alla parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione la possibilità di invocare la giurisprudenza scaturita da *Francovich*⁹³ per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.

1.6. I dettami della Consulta.

L'attività interpretativa del giudice interno deve, d'altro canto, fare in modo di conformarsi al complesso sistema di relazioni fra ordinamenti come delineato dalla Consulta: già nel 1975⁹⁴, fin dalla prima occasione in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a definire il complesso rapporto fra ordinamento interno ed ordinamento comunitario, essa ne ha rinvenuto un "sicuro fondamento" nell'art. 11 della Costituzione, parametro significativamente posto fra i principi generali della nostra Carta, alla luce del quale si è demandato alla Comunità, oggi all'Unione Europea, di esercitare in luogo degli Stati membri competenze normative in determinate materie nel rispetto del principio di attribuzione.

È sempre in forza dell'art. 11 Cost. che la Corte ha riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, e, prima ancora, dell'amministrazione, di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa (Corte Cost. 170/84 cit. e da ultimo Corte cost. 227/2010 cit.).

Quanto all'art. 117, primo comma, Cost., nella formulazione novellata dalla riforma del

⁹⁰ V., in particolare, sentenze del 14 luglio 1994, *Faccini Dori*, C-91/92, Racc. pag. I-3325, punto 20; del 7 marzo 1996, *El Corte Inglés*, C-192/94, Racc. pag. I-1281, punto 15; *Pfeiffer e a.*, cit., punto 108, nonché del 19 gennaio 2010, *Kücükdeveci*, cit., C-555/07, Racc. pag. I-365, punto 46.

⁹¹ Corte Giust. 26 febbraio 1986, 152/84, Racc. pag. 723, punto 49; nonché, Corte Giust. 12 luglio 1990, *Foster e a.*, C-188/89, Racc. pag. I-3313, punto 17, e Corte Giust. 14 settembre 2000, *Collino e Chiappero*, C-343/98, Racc. pag. I-6659, punto 22.

⁹² "...Così, fa parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio d'interesse pubblico e che disponga a tal fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli" (v., in particolare, sentenze *Foster e a.*, cit., punto 20; *Collino e Chiappero*, cit., punto 23, nonché del 19 aprile 2007, *Farrell*, C-356/05, Racc. pag. I-3067, punto 40).

⁹³ Corte Giust., 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Francovich*, in *Foro.it.*, 1992, IV, p. 145, con nota di A. BARONE, R. PARDOLESI.

⁹⁴ Corte Cost. 22 ottobre 1975, n.232

titolo quinto, seconda parte della Costituzione, la Corte, nelle pronunzie nn. 348 e 349 del 2007, nn. 311, 317 del 2009, n.93 del 2010, ma soprattutto nelle ben otto sentenze emesse nel 2011⁹⁵, ne ha precisato la portata, affermando che tale disposizione ha colmato la lacuna della mancata copertura costituzionale per le norme internazionali convenzionali, ivi compresa la Convenzione di Roma dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, escluse dalla previsione dell'art. 10 ponendo, per questa via, significativi profili di delimitazione⁹⁶.

Mentre allora continuerà ad esercitarsi compiutamente l'obbligo di "non applicazione" (Corte Cost. 170/84 cit.) del diritto interno contrastante con quello dell'Unione, almeno finché non vi sarà l'adesione dell'UE alla CEDU, il giudice sarà comunque tenuto all'interpretazione in conformità alla CEDU, ma non gli sarà consentito, come invece gli è imposto per il diritto dell'Unione, disapplicare la norma interna con essa confliggente: interpretare conformemente alla CEDU significa applicare la CEDU anche se non è ammesso quel controllo diffuso di costituzionalità che deriverebbe dalla disapplicazione della norma convenzionale fintantoché essa non sia diventata in senso tecnico diritto dell'Unione⁹⁷.

Il ruolo del giudice comune resta comunque fondamentale: soltanto in casi eccezionali, qualora il contrasto fra norma interna e norma convenzionale risulti insanabile, sarà necessario far ricorso alla Corte costituzionale.

Nella pronunzia n. 80 del 2011, che può essere definita la *summa* del pensiero della Corte in tema di rapporti interordinamentali, si conferma la costruzione risalente alle due decisioni del 2007 e, in particolare, viene spazzato via ogni dubbio circa il ventaglio di possibilità che si apre all'interprete di fronte al contrasto fra norma interna e norma CEDU.

In primo luogo, egli sarà tenuto a sperimentare il canone esegetico dell'interpretazione convenzionalmente orientata, nei limiti in cui ciò sia possibile, avendo immediato ed obbligato riferimento al diritto vivente di Strasburgo, e, soltanto in caso di irrimediabile difformità, dovrà sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta per far dichiarare l'incostituzionalità della norma interna per contrasto con quella della Convenzione che opera da parametro interposto rispetto all'art. 117, I co., Cost..

Un aspetto segna il corso della giurisprudenza costituzionale su quello che ormai, a ragione, può essere definito l'ordinamento integrato, a partire dalla pronunzia n. 80: l'esclusione della c.d. "trattatizzazione" della CEDU e, cioè, l'affermazione che la strada dell'applicazione diretta della Convenzione non può direttamente trovare sponda, almeno fino all'effettiva adesione dell'Unione europea, nel combinato disposto degli artt. 11 e 117 Cost., nemmeno attraverso il richiamo alla Carta di Nizza, che pure contempla, al suo interno, una disposizione volta ad attribuire alle disposizioni sue proprie analoga portata rispetto alle previsioni di identico tenore contenute nella CEDU. D'altro canto, la "comunitarizzazione" della CEDU, ancora di là da venire, sarà comunque limitata ad operare nei rapporti regolati dal diritto dell'Unione europea.

2.3 L'obbligo di adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione Europea: il ruolo della primauté

Se passiamo a verificare cosa è successo nell'ambito del diritto dell'Unione e quale sia il percorso che ha portato ad accendere i riflettori sul sistema di responsabilità civile sancito dal diritto italiano, non possiamo non prendere le mosse da due aspetti nodali.

⁹⁵ la n. 80 dell'11 marzo, la n. 113 del 7 aprile, la n. 181 del 10 giugno, la n. 236 del 22 luglio, la n. 245 del 25 luglio, la n. 257 del 30 settembre, la n. 303 del 16 novembre e la n. 338 del 12 dicembre

⁹⁶ Sul punto, si veda, *infra*, il capitolo a cura di Roberto Conti.

⁹⁷ Si vedano, sui rapporti fra CEDU e ordinamento interno, le belle pagine di R.CONTI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ruolo del giudice*, Aracne ed., 2010

Il primo, sul quale torneremo approfonditamente in prosieguo, è quello attinente al ruolo della *primauté* e dell'effetto diretto⁹⁸ e della peculiare relazione di complementarietà fra diritto interno e diritto dell'Unione.

L'altro si estrinseca essenzialmente nella constatazione di un dato fattuale: partendo dal silenzio dei Trattati istitutivi in materia di diritti fondamentali e passando, attraverso la storica pronuncia *Stauder*⁹⁹, ancora vaga ma che disegnò la rotta, alla sigla, sulle rive della Mosa, del Trattato di Maastricht, si è giunti all'attuale formulazione dell'art. 6, co. III Tr. UE, che sancisce il rispetto dei <<diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario>>. La centralità dell'individuo che l'immaginaria visione di Durkheim riconduceva all'Europa emergente fra le due guerre, trova allora oggi la sua più compiuta espressione nel nuovo art. 6 del Trattato¹⁰⁰.

Dopo il significativo insegnamento di *Francovich*¹⁰¹ e *Brasserie du Pecheur e Factortame*¹⁰² circa la centralità del ruolo del singolo nel sistema di tutela dei diritti della Comunità ed il conseguente obbligo per lo Stato di risarcire i danni ad esso derivanti da violazione del diritto comunitario – in presenza di una preordinazione della norma violata a conferire diritti ai singoli medesimi, nonché del nesso di causalità - in *Kobler*¹⁰³ per la prima volta viene sancito espressamente il principio della responsabilità dello Stato nei confronti dei singoli per effetto di atto imputabile ad organo giurisdizionale di ultima istanza.

<<Il principio in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la violazione di cui trattasi derivi da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente, e sussistano le ulteriori condizioni della preordinazione della norma violata a conferire diritti ai singoli e dell'esistenza di un nesso causale diretto fra la violazione e il danno>>. Già in *Brasserie* c'era la violazione grave e manifesta della norma alla luce della chiarezza di essa e della discrezionalità nell'applicarla.

La Corte fa ricorso alle argomentazioni utilizzate in *Francovich* e *Brasserie* per sedare le preoccupazioni inerenti al temuto *vulnus* alla separazione dei poteri, all'indipendenza del giudice ed all'intangibilità del giudicato; lo Stato, infatti, risponde nel suo complesso, non ha alcun rilievo per il giudice comunitario la diretta responsabilità del magistrato che abbia

⁹⁸ Sull'effetto diretto come "a social ordering", P. CRAIG, *Once upon a Time in the West: Direct Effect and the Federalization in EEC Law*, 1992, OJLS p. 458; nonché, sul rilievo "precostituzionale" e "pre-federale" della Courts co-operation, S. SCIARRA, *Integration Through Courts: Article 177 as a Pre-federal Device*, in S. SCIARRA (a cura di), *Labour Law in the Courts, National Judges and the European Court of Justice*, Hart Publishing, Oxford, 2001; B. DE WITTE, *Direct Effect, Supremacy and the Nature of the Legal Order*, in P. CRAIG E G. DE BURCA, *The Evolution of EU Law*, OUP, Oxford, 1996.

⁹⁹ Corte Giust., 12 novembre 1969, causa C- 297/69, *Stauder*, in *Foro.it*, 1970, IV, p. 204.

¹⁰⁰ Già in *Les Vertes v. Parliament* (causa C - 294/83) la Corte esprimeva l'idea della realizzazione da parte del Trattato di un sistema completo di rimedi e procedure volto ad assicurare la revisione giudiziale della legalità degli atti delle istituzioni; cfr., sul punto e sull'affermazione, contenuta in *Les Verts*, della costruzione di una Comunità "based on the rule of law", FRANCIS J. JACOBS, *Effective judicial protection of individuals in the European Union, now and in the future*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2002, p. 203.

¹⁰¹ Corte Giust., 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Francovich*, cit., in *Foro.it*, 1992, IV, p. 145, con nota di A. BARONE, R. PARDOLESI.

¹⁰² Corte Giust., 5 marzo 1996, cause riunite C- 46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pecheur SA*, in *Foro It.*, 1996, IV, p. 321.

¹⁰³ Corte Giust. 30 settembre 2003, causa C-224/01, *Kobler*, in *Foro it.*, 2004, IV, p. 4, con nota di E. SCODITTI, "*Francovich*" presa sul serio: la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario derivante da provvedimento giurisdizionale; si veda anche, fra i numerosi commenti, R. CONTI, *Giudici supremi e responsabilità per violazione del diritto comunitario*, in *Danno resp.*, 2004, 1, p. 30.

disatteso od erroneamente applicato il diritto comunitario, perché è sempre e soltanto lo Stato ad essere tenuto al risarcimento. La novità, come è evidente, è proprio nell'estensione della responsabilità dello Stato anche alle ipotesi di decisione giurisdizionale di ultimo grado.

2.4. *Traghetti del Mediterraneo S.p.a.*

Il caso *Traghetti del Mediterraneo S.p.a.* rappresenta l'anello mancante alla configurazione da parte della Corte di Giustizia di una responsabilità dello Stato per violazione derivante da decisione di ultima istanza: la Corte chiarisce subito – e vedremo alla fine di questo intervento con quali implicazioni – come superare il limite del giudicato: la diversità di oggetto e di parti fra i due processi ne garantisce l'intangibilità in quanto proprio la perdurante vigenza del giudicato depone per la sussistenza di un diritto al risarcimento.

La L. n. 117 veniva rinviata in via pregiudiziale alla Corte da parte del Tribunale di Genova essendo richiesto che se ne vagliasse la compatibilità con il principio di responsabilità comunitaria dello Stato nella parte in cui si nega formarne oggetto l'attività d'interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove, nonché nella parte in cui limita la detta responsabilità ai casi di dolo o colpa grave del magistrato (art. 2).

Il fulcro della decisione è nel riferimento alla nozione di violazione manifesta del diritto comunitario: le attività proprie della funzione giudiziaria ed i limiti che il legislatore nazionale introduca alla responsabilità civile dei magistrati non hanno rilievo se conducono ad una violazione manifesta del diritto comunitario.

L'Avv. Generale Leger, attestandosi sull'interpretazione della normativa offerta dal giudice remittente – a mente della quale la responsabilità dello Stato derivante dall'attività giurisdizionale è esclusa quando il comportamento addebitato ad un organo giurisdizionale è connesso ad un'operazione di interpretazione delle norme di diritto, anche laddove tale operazione abbia condotto a commettere una violazione grave della legge risultante da una negligenza inescusabile – non aveva abbracciato la tesi del governo italiano, secondo cui il principio derogatorio della responsabilità di cui al n. 2 dell'art. 2 con specifico riguardo all'attività di interpretazione del diritto non poteva valere laddove il giudice, nella sua attività interpretativa, avesse dato luogo ad una violazione di legge determinata da negligenza inescusabile (art. 2 n. 3). Il rilievo costituzionale della cosa giudicata e dell'indipendenza dei giudici non consentono, secondo l'Avv. Leger, di reputare ammissibile l'esclusione della responsabilità di uno Stato nell'ipotesi in cui la violazione del diritto comunitario ad opera di un organo giurisdizionale supremo sia connessa all'interpretazione di norme di diritto.

Ed è proprio per motivare tale enunciato che l'Avvocato generale elenca una serie di esempi concernenti ipotesi di responsabilità comunitariamente rilevanti che scaturiscono dall'attività interpretativa delle Corti supreme: in primo luogo, la violazione dell'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario che grava sul giudice nazionale, con un richiamo alla nota sentenza *Pfeiffer*¹⁰⁴, che, facendo tesoro dell'insegnamento di *Von Colson & Kamann*¹⁰⁵, affermava che l'interpretazione conforme è immanente al sistema del Trattato¹⁰⁶; ma poi anche la mancata disapplicazione della norma interna contrastante, sul presupposto di una utilizzazione dell'interpretazione conforme in maniera erronea – e qui è evidente che l'*actio finium regundorum* è assai più sottile e delicata – ed infine l'inosservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale cagionata da una errata interpretazione del diritto comunitario o della giurisprudenza della Corte di giustizia.

¹⁰⁴ Corte Giust., 5 ottobre 2004, cause C-397/01 e altre, *Pfeiffer ed altri*, in *Foro it.*, 2005, IV, p. 23

¹⁰⁵ Corte Giust., 10 aprile 1984, causa C -14/83, *Von Colson et Kamann*, in *Foro it.*, 1985, IV, p. 59, con nota di DE

LUCA

¹⁰⁶ Sul punto mi sia consentito rinviare, da ultimo, a V. PICCONE, *Il giudice comune come organo di base dello spazio giudiziario europeo. L'interpretazione conforme*, in A.A. V.V. "Vademecum per il giudice europeo", VALERIA PICCONE (a cura di), Roma, 2011, p. 15 ss

L'ulteriore elemento qualificante rappresentato dalla condizione attinente alla nozione di dolo o colpa grave rende l'interpretazione giurisdizionale non conforme al diritto comunitario, *ma solo se <<va oltre la violazione manifesta del diritto applicabile>>*.

Fino a che punto, allora, la violazione manifesta si discosta dalla negligenza inescusabile di cui all'art. 2 n. 3 della legge 117/1988, che rappresenta l'*ubi consistam* della colpa grave? Il *quid pluris* rappresentato dalla inescusabilità della violazione può collimare con il carattere manifesto della stessa?

Ciò che mi preme sottolineare a questo punto è come il giudice rappresenti l'anello centrale nella catena interpretativa su cui si fondano i diritti dei singoli nell'Unione: è sulla centralità della sua attività a garanzia del cittadino che si costruisce il sistema di responsabilità di cui a *Traghetti*.

Soltanto in casi eccezionali, allora, avverte la Corte, può incidere sulla specificità della funzione giurisdizionale e sulle esigenze di certezza del diritto: quando l'organo giurisdizionale di ultimo grado abbia manifestamente violato il diritto vigente. Gli strumenti per testare tale carattere saranno il grado di chiarezza della norma violata, l'intenzionalità della violazione, la scusabilità ovvero l'inescusabilità dell'errore di diritto, la mancata osservanza da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE.

Tale violazione, per la Corte, non può essere esclusa dall'esercizio di un'attività interpretativa soprattutto in presenza di una interpretazione manifestamente erranea. Al punto 36 della decisione la Corte chiarisce come nelle ipotesi di erranea attività interpretativa escludere ogni responsabilità dello Stato equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio sancito dalla Corte nella citata sentenza *Köbler*."

2.5. Il giudicato interno e la consistency.

Si pone qui allora quello che è stato acutamente definito il "flebile ostacolo del giudicato"¹⁰⁷.

In linea di teoria generale, come osserva autorevole dottrina processualcivilistica¹⁰⁸, l'autorità del giudicato ha sempre conosciuto delle eccezioni, attraverso i mezzi di impugnazione straordinari: la stabilità della decisione giurisdizionale della controversia è chiamata a misurarsi con gli eventi sopravvenuti.

Tradizionale è l'idea del giudicato come definitiva manifestazione della volontà concreta della legge statale. Il sovrapporsi a quello nazionale dei piani di normatività internazionale e sovranazionale, affidati al controllo di corti giudiziarie, impone di inserire il giudicato in questa nuova dimensione, <<...ma la tensione si compone entro linee che vengono dal passato e individuano una prospettiva anche per il futuro...>>¹⁰⁹.

Se approfondiamo l'indagine, tuttavia, ci rendiamo conto che non ci sono sconvolgimenti rispetto al passato, almeno rispetto a quel passato recente che ha visto l'ingresso della dimensione costituzionale del giudicato, ma certamente un diverso approccio oggi si impone.

Tuttavia, *nihil novi sub sole*.

¹⁰⁷ Sui rapporti fra giudicato e diritto dell'Unione si leggano le pagine di A. TIZZANO e R. ADAM, "Lineamenti di diritto dell'UE", 2010, Giappichelli, p. 381 ss., nonché C. CONSOLO, *Il primato del diritto comunitario può spingersi fino ad intaccare la "ferrea" forza del giudicato sostanziale?*, in *Corr. giur.*, 2007, p. 1189 ss.; F. TESAURO, *Divieto comunitario di abuso del diritto (fiscale) e vincolo da giudicato esterno incompatibile con il diritto comunitario*, in *Giur. It.*, 2008, p. 1029 ss.

¹⁰⁸ R. CAPONI, *Corti europee e giudicati nazionali*, in *Atti del XXVII Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Corti europee e giudici nazionali* (Verona, 25-26 Settembre 2009), Bologna, 2011, p. 239 ss.

¹⁰⁹ In questi termini, R. CAPONI, *Corti europee e giudicati nazionali*, op. loc. cit

Non è nuova, nemmeno nell'ordinamento italiano, l'esigenza di proteggere la sfera di diritti e di attribuzioni degli individui e degli organi costituzionali dagli effetti lesivi di un giudicato illegittimo (nel caso che ci interessa la illegittimità deriva dalla violazione del diritto comunitario), attraverso l'impugnazione di quest'ultimo da proporre entro un termine perentorio ragionevolmente breve (*Lucchini*¹¹⁰).

Non è nuova l'idea che il giudicato ceda quando sopravvengano effetti retroattivi più favorevoli al soggetto privato di quelli conseguiti con il precedente giudicato nei confronti di un organismo di diritto pubblico (*Kühne & Heitz*¹¹¹).

In tutti gli altri casi diversi da quelli appena elencati vale il principio della intangibilità del giudicato, che è confermato dagli orientamenti della Corte di giustizia, pur con la restrizione della proiezione temporale del giudicato nei rapporti di durata (caso *Olimpiclub*¹¹²).

In estrema sintesi, le nuove prospettive sul giudicato non ce lo svelano come debole, ma solo riproporzionato, dimensionato dalla realtà che gli sta accanto.

La *Lucchini* non fa che ricondurre sui binari comunitari la questione del giudicato: in essa, infatti, non si fa più questione degli effetti di un atto amministrativo sui quali è consentito tornare a cagione di una rilevata discrasia con il diritto comunitario, bensì della possibilità di rimozione di una sentenza su cui è sceso il giudicato, per mezzo della disapplicazione dell'art. 2909 c.c..

Reazioni controverse ha suscitato tale pronuncia: in essa, come noto, la Corte ha stabilito che l'obbligo di restituzione di aiuti di Stato contrari al diritto comunitario, accertato con decisione definitiva della Commissione, non viene meno neanche in presenza di una sentenza civile definitiva che accerti la titolarità del credito del privato nei confronti dello Stato. In realtà, il *dictum* della Corte di Giustizia non ha posto fine alla vertenza, tuttora pendente. E, secondo alcuni, ciò potrà rivelarsi un bene, se sospingerà a un intervento legislativo adeguatore, con introduzione di un nuovo motivo di revocazione straordinaria *ad hoc*. Ebbene, la *Lucchini* domanda appunto l'accertamento del suo diritto a ritenere le somme percepite dallo Stato, ormai non più ripetibili dalla p.a. in forza del previo giudicato. La Cassazione afferma che il giudicato dovrà cedere <<ove si ritenga prevalente il dovere di rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione alla Comunità europea, con conseguente disapplicazione necessaria di eventuali norme interne in contrasto con detti obblighi>>. ¹¹³

Purtroppo non fa tesoro di questo significativo insegnamento la recente sentenza del Tribunale di Roma post *Lucchini*¹¹⁴ a seguito del rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato sul quesito se il diritto comunitario prevalga anche sul giudicato.

Sappiamo come la *Lucchini* motivi circa le caducatorie conseguenze derivanti dalla contrarietà al diritto comunitario della pronuncia passata in cosa giudicata in base al principio della *primauté*; impugnata in ogni caso la questione dinanzi alle SU queste hanno deciso per la competenza del giudice ordinario e la questione è tornata dinanzi al Tribunale di Roma.

Ne è scaturita una discutibile pronuncia del Tribunale¹¹⁵, con la quale, cancellando cinquant'anni di storia dell'Unione Europea e pagine e pagine di diritti scritti in sede giurisdizionale con l'inchiostro dei principi di primazia ed effetto diretto, si è affermato: <<dalla cosiddetta preminenza del diritto comunitario discende che il diritto interno debba adeguarsi a quello comunitario nella fase di creazione delle norme ma non che in base ad

¹¹⁰ Corte Giust. 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato v. Lucchini s.p.a.*, in *Giur. It.*, 2008, p. 201 ss., su cui si veda, fra gli altri, R. BARATTA, *La cosa giudicata non limita il principio della primauté...peraltro espunto dal progetto di riforma dell'Unione Europea*, in *Giust. Civ.*, 2007, p. 2659

¹¹¹ Corte Giust., 13 gennaio 2004, causa C- 453-00, *Hassle AB v. Ratiopharm*, in *Racc.*

¹¹² Corte Giust., 3 settembre 2009, Causa C-2-08, *Fallimento Olimpiclub*, in *Racc.*

¹¹³ Sez.Un. 28 novembre 2007, n. 24664

¹¹⁴ Tribunale Roma, 23 marzo 2011.

¹¹⁵ Si tratta di Tribunale di Roma, 23 marzo 2011, n. 6039.

essa può essere messo in discussione il giudicato: quello della primazia è un rapporto fra fonti non riguarda il principio per cui un accertamento va prima o poi dichiarato definitivo anche se sbagliato>>. Ma la storia deve ancora concludersi vedremo come andrà a finire nelle sedi ulteriori...

Resta da ribadire che i rapporti fra i due ordinamenti non sono improntati ad una relazione gerarchica, né l'ordinamento comunitario risulta in qualche modo sovrapponibile nella sua struttura a quello nazionale: il famoso ordinamento *sui generis* di *Van gend en Loos* trova in una preminenza e non certo nelle categorie dell'invalidità, della nullità e dell'annullabilità – ce lo insegna la stessa Corte Costituzionale a partire da *Granital* – il proprio fondamento.

Non v'è modo di approfondire il tema in questa sede, ma sappiamo come soprattutto con le note *Somogyi*¹¹⁶ e *Dorigo*¹¹⁷ si sia posta la pressante questione della necessità per il giudicato interno in materia penale di recedere rispetto alla decisione contrastante con la CEDU, esigenza che ha poi condotto la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 113/2011¹¹⁸, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 630c.p.p. nella parte in cui non prevedeva un caso di revisione *ad hoc* ed a ribadire, in ogni caso, l'obbligo di interpretazione "convenzionalmente orientata" che grava sul giudice nazionale.

Le tensioni temporali fra i due sistemi d'altro canto potrebbero ricomporsi nell'ordinamento integrato europeo non solo attraverso l'intervento legislativo, ma anche mediante l'incremento di pratiche di dialogo fra le giurisdizioni.

Tornando all'aspetto nodale del giudicato come fonte di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione, giova evidenziare che la centralità dell'attività interpretativa e del ruolo del giudice nell'adempimento dell'obbligo di adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione, il riconoscimento di una sorta di *responsabilità presunta* dello Stato per i casi di mancato rinvio pregiudiziale e di manifesta violazione dei principi espressi dal giudice comunitario lasciano intendere fino a che punto debba estendersi l'obbligo di leale collaborazione sancito dall'art. 4 del TUE (ex art.10 CE), che impone a tutti gli organi statali, ivi compresi quelli giurisdizionali, di «adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi derivanti dal diritto comunitario», tra i quali si trova quello di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario che si estende fino alla rimozione. La leale collaborazione, in uno con la primazia, rappresenta allora il nucleo centrale di una responsabilità dello Stato che trova nella manifestamente erronea interpretazione dell'organo giurisdizionale di ultima istanza, il proprio *ubi consistam*.

Lungi dal costituire un possibile vulnus per la autonomia e l'indipendenza della magistratura la sentenza *Traghetti*, allora, nel riaffermare la centralità del giudice come organo di base dello spazio giudiziario europeo e nell'intensificare il rilievo comunitario delle decisioni di ultima istanza, valorizza l'attività interpretativa e l'obbligo dell'organo decidente di applicare il diritto dell'Unione – valido addirittura qualora il termine per la trasposizione di una direttiva non sia ancora scaduto, (v. *Mangold*¹¹⁹ nonché, sempre in materia di divieto di

¹¹⁶ Cass. pen., 12 luglio 2006, n. 32678, in *Racc.*

¹¹⁷ Cass. pen. 1 dicembre 2006, n.2800, *Dorigo*

¹¹⁸ Su cui si vedano, fra gli altri, R. CONTI, *La scala reale della Corte Costituzionale sul ruolo della Cedu nell'ordinamento interno*, in *Corr. Giur.*, 2011, p. 9, nonché cfr. G. CANZIO, *Gli effetti dei giudicati "europei" sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della Corte Costituzionale*; R. KOSTORIS, *La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne*; A. RUGGERI, *La cedevolezza della cosa giudicata all'impatto con la Convenzione europea dei diritti umani...ovverossia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere alla certezza dei diritti*, tutti in <http://www.astrid-online.it/Giustizia-1/Studi-ric/Canzio-Kostoris-Ruggeri.pdf>

¹¹⁹ Corte Giust. 22 novembre 2005, causa C-144/04, *Werner Mangold v. Rudiger Helm*, su cui fra i tanti commenti mi sia consentito rinviare a V. PICCONE e S. SCIARRA, *Principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, obbligo di*

discriminazione per età, la più recente *Kucukdeveci*¹²⁰) – in un sistema che, ce lo dice la recentissima *Association belge des Consommateurs*¹²¹ già citata e ce lo conferma, con la vicenda *ATA*, la *Scattolon*¹²² del 6 settembre, non è più quello interno più quello comunitario¹²³, ma è quello interno, in quanto compatibile con l'ordinamento dell'Unione¹²⁴.

2.6 L' "indifferenza soggettiva" nelle ipotesi di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione Europea .

Per comprendere quanto in realtà il rapporto fra giudice ed ordinamento interno sia recessivo per il giudice di Lussemburgo, non può non sottolinearsi, allora, come l'*indifferenza soggettiva* - essendo irrilevante che la violazione delle norme comunitarie dipenda da un organo legislativo, esecutivo o giurisdizionale- rappresenti il nucleo centrale sia di *Kobler* che di *Traghetti*.

E' evidente che l'affermazione secondo cui il risarcimento dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è "inerente al principio del Trattato" (che non lo esplicita formalmente) è il tratto qualificante di una valorizzazione della tutela dei diritti dei singoli dinanzi ai giudici nazionali che spesso decidono di una responsabilità in tal senso in capo allo Stato potendo, altresì, sollevare un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia.

Orbene, i Giudici di Lussemburgo sono stati sempre chiarissimi nell'affermare che lo Stato viene considerato nella sua unità, talché la sua responsabilità opera rispetto a qualsiasi ipotesi di violazione e quale che sia l'organo la cui azione od omissione vi abbia dato origine¹²⁵.

Tutti gli organi statali, ivi comprese le autorità amministrative e gli enti locali, sono tenuti a disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto dell'Unione fornito di efficacia diretta¹²⁶ ovvero, ove possibile, ad interpretare la prima conformemente al secondo, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare ed agevolare la piena efficacia di tale diritto, proprio al fine di non determinare una responsabilità dello Stato in tal senso ed, infine, in caso di dubbio interpretativo persistente, ad operare il rinvio pregiudiziale alla Corte.

E' per tale ragione che, qualora vi sia una violazione del diritto dell'Unione, lo Stato non potrà addurre, a proprio discarico, la peculiarità della funzione esercitata da chi abbia, in fatto, generato la violazione, proprio alla luce dell'irrelevanza del soggetto che abbia causato il danno.

La Corte¹²⁷, come accennato, aveva da tempo chiaramente affermato il principio dell'imputabilità allo Stato dei danni commessi dagli organi del potere legislativo ed amministrativo, cosicché, con le due citate pronunzie si è limitata ad estendere alle decisioni - soltanto di ultimo grado, essendo per gli altri gradi utilizzabile l'impugnazione quale mezzo ristoratore - degli organi giurisdizionali nazionali i principi già espressi per gli altri esponenti

interpretazione conforme, in *Foro. It.*, 2006, IV, p. 342.

¹²⁰ Corte Giust. 19 gennaio 2010, causa C- 555/07, *Seda Küçükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG*, in *Racc.*

¹²¹ Corte Giust. I marzo 2011, causa C-236/09, *Associazione belga dei consumatori v. Belgio*, cit.

¹²² Corte Giust. 6 settembre 2011, causa C.108/10

¹²³ Così, A. TIZZANO, *Postilla a Barone, A proposito della sentenza Federfarma: fra tutela comunitaria e tutela costituzionale dei diritti fondamentali il Consiglio di Stato smarrisce la retta via*, cit..

¹²⁴ Si vedano, sulla centralità dell'obbligo del giudice nazionale di non applicazione di una norma interna contrastante con un principio generale del diritto dell'Unione, le conclusioni presentate dall'Avv.Gen., Verica Trstenjak l'8 settembre scorso nella causa C-282/10, *Maribel Dominguez*, non ancora in rassegna, cit.

¹²⁵ Corte Giust., 5 marzo 1996, cause riunite C- 46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pecheur SA*, in *Racc.*, I, p. 1029

¹²⁶ Corte Giust., 5 febbraio 1993, causa 26/62, *Van Gend & Loos*, in *Foro it.*, 1964, IV, p. 98; Corte Giust., 9 marzo 1978, causa C-224/01, *Simmenthal*, in *Foro.it.*, 1978, IV, p. 201.

¹²⁷ Corte Giust., 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, cit

delle istituzioni nazionali.

Il punto qualificante di *Traghetti del Mediterraneo* è la statuizione circa una responsabilità dello Stato giudice non più strettamente collegata alla responsabilità del magistrato¹²⁸; è alla responsabilità dello Stato e soltanto dello Stato che, secondo i Giudici di Lussemburgo, non possono estendersi i limiti che trovano la propria origine e la propria giustificazione nella tutela dell'indipendenza del magistrato persona fisica: siamo, insomma, in presenza di una responsabilità "paraoggettiva" dello Stato piuttosto che dinanzi ad una responsabilità dello Stato medesimo per l'operato dei suoi dipendenti.

Nessun contrasto, allora, fra le previsioni della L.117/88 e le statuizioni della Corte di Giustizia: anche nell'ottica delle esemplificazioni dell'Avvocato Generale Lèger di ipotesi di violazione *manifesta* del diritto comunitario – fatte proprie dalla Corte – l'assoluta irrilevanza dell'elemento psicologico del giudicante conferma il disinteresse di Lussemburgo per le vicende interne che hanno condotto, in fatto, alla violazione del diritto comunitario, che si traduce in un obbligo di risarcimento per lo Stato responsabile *ex se*.

Il principio, peraltro, è pienamente conforme a quello vigente nell'ambito del diritto internazionale¹²⁹ e nel sistema della Convenzione Europea per i Diritti Umani, laddove si afferma con chiarezza che lo Stato, in quanto entità unitaria, è responsabile per la violazione degli impegni assunti senza che rilevi la circostanza che l'atto o il comportamento da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere giudiziario.

Ciò che rappresenta l'*ubi consistam* del sistema risarcitorio vigente nel diritto dell'Unione è la circostanza che il risarcimento del danno a carico dello Stato inadempiente si realizzi sul piano nazionale direttamente in favore del singolo danneggiato, persona fisica o giuridica.

Il principio dell'indifferenza dell'organo o funzionario che abbia causato il danno risponde anche ad una esigenza di effettività del sistema.

E' soltanto sulla base di questi principi che la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che il principio della responsabilità degli Stati membri di risarcire i danni trova applicazione persino qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado¹³⁰.

La Corte ha, tuttavia, affermato con assoluta certezza che il principio del risarcimento dei danni per violazione del diritto comunitario non investe la responsabilità personale del giudice, ma soltanto quella dello Stato: ne consegue che il principio medesimo non mette in discussione i valori fondamentali dell'autonomia e dell'indipendenza del potere giudiziario¹³¹.

Anzi, il giudice nazionale riveste un ruolo di così assoluto rilievo nella tutela dei diritti dei singoli derivanti dall'attuazione del diritto dell'Unione, che esso è stato qualificato dalla

¹²⁸ In questi termini, N. PICARDI, *La responsabilità del giudice. La storia continua*, op. cit., p. 305.

¹²⁹ Il principio risulta espressamente dall'art.4 n.1 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati. Elaborato dalla Commissione di diritto internazionale e sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, esso afferma che: " il comportamento di qualsiasi organo dello Stato è considerato come un atto dello Stato secondo il Diritto Internazionale, indipendentemente dalle funzioni (legislative, esecutive o giudiziarie).

¹³⁰ In *KOBLE*, come detto, si afferma che la tutela dei diritti derivanti dal diritto comunitario : "sarebbe affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro diritti sono lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro".

¹³¹ In tal senso, si veda, altresì, la cit. Cass. civ. 27 novembre n. 25123 in *Giust. Civ.* 2007, p. 360 secondo la quale: «la clausola di salvaguardia non tollera riduttive letture perché giustificata dal carattere fortemente valutativo della attività giudiziaria e, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 19 gennaio 1989 n. 18, attuativa della garanzia costituzionale della indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio» Anche la pronunzia n. 7272 del 18 marzo 2008 richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza sulla configurabilità dell'errore interpretativo e/o valutativo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 117/1988, escludendo la responsabilità del magistrato per violazione di legge.

Corte stessa, a partire da *Simmenthal*¹³² “giudice comunitario di diritto comune”.

3. L’interpretazione conforme e il “triangle magique”

L’interpretazione conforme, è estrinsecazione del principio del primato del diritto dell’unione e si pone perfettamente in quel Triangle magique del sistema giudiziario comunitario - effetto diretto, primato e rinvio pregiudiziale - come lo “zoccolo duro” di una “*théorie judiciaire de l’intégration*” come delineato dal quarto Presidente della Corte di giustizia, Robert Lecourt, che poneva (e pone tuttora) la Corte di giustizia al centro del modello politico europeo.

E allora fino ad un certo punto, qualsiasi questione afferente un ipotetico o reale contrasto normativo fra ordinamenti sembrava poter essere risolta mediante il percorso descritto nella decisione assunta dalla Corte nel noto caso *Simmenthal*, secondo cui, “...*qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore che successiva alla norma comunitaria*”.

Il panorama è andato, poi, come abbiamo visto, arricchendosi di sfumature ed infine ulteriormente complicandosi quando l’interpretazione giurisprudenziale è diventata materia di responsabilità dello Stato per inadempimento del diritto comunitario come ben sappiamo con *Kobler* e passando per *Traghetti del Mediterraneo*, là dove la Corte di Giustizia ha precisato ampliandoli, i confini della responsabilità dello Stato membro, attribuendo rilievo per i danni arrecati ai singoli alla violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Optando per una analisi dei rapporti fra ordinamenti nella loro dimensione diacronica emerge, allora, *ictu oculi*, la progressiva insufficienza degli originari concetti di primazia e disapplicazione in quanto le relazioni appaiono estremamente più complesse ed implicano un coordinamento che va al di là delle competenze: si impone, soprattutto, uno sforzo ermeneutico peculiare in capo all’interprete per pervenire a soluzioni che, nel tutelare i diritti dei singoli, contemperino le diverse interpretazioni possibili del diritto interno e di quello sovranazionale, onde evitare conflitti.

Evitando allora ulteriori indugi vediamo quale deve ad avviso di chi scrive deve essere l’approccio del giudice nazionale, completamente capovolto in favore dell’interpretazione conforme ed a discapito della ricerca dell’effetto diretto, nelle vive parole della Corte di giustizia.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Francia) - Maribel Dominguez contro Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre, (Case C-282/10) che ha segnato una “rivoluzione” sul tema degli obblighi interpretativi del giudice nazionale esattamente capovolgendo l’impostazione precedentemente in auge e dando la stura a tutta l’interpretazione successiva come confermato dalla più recente sentenza *Poplawsky II*.

La questione verteva sulla pretesa di Maribel Dominguez di godere delle ferie retribuite

¹³²

Corte Giust. 9 marzo 1978, causa C-224/01 cit.

spettantile, relative al periodo di riferimento considerato, pur essendo stata assente per effetto di un infortunio occorso, possibilità che sembrava negata dalla normativa interna, in apparente contrasto con la Direttiva 2003/88: Secondo la Corte, in base all'articolo 7 della direttiva 2003/88, non dev'essere leso il diritto di alcun lavoratore — indipendentemente dal fatto che si trovi in congedo di malattia durante tale periodo di riferimento per infortunio sopravvenuto sul posto di lavoro o altrove, o per malattia di qualunque natura o origine — alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

Da quanto precede dice la Corte risulta che è compito del giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l'articolo L. 223-4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un'interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l'assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro.

Ecco qui la rivoluzione: Soltanto nel caso in cui tale interpretazione non fosse possibile, occorrerà esaminare se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 abbia effetto diretto e se, in tal caso, la sig.ra Dominguez possa avvalersene nei confronti dei convenuti nel procedimento principale e in particolare del suo datore di lavoro, il CICOA, in considerazione della loro natura giuridica.

E arriviamo agli approdi più recenti

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 24 June 2019 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank Amsterdam — Netherlands) — Mandato di arresto europeo contro Execution of the European arrest warrant issued against Daniel Adam Popławski

(Case C-573/17)

«Il principio del primato del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso non *obbliga un giudice nazionale a disapplicare* una disposizione di diritto nazionale incompatibile con le disposizioni di una decisione quadro, come le decisioni quadro di cui trattasi nella causa principale, poiché tali disposizioni non hanno efficacia diretta. Le autorità degli Stati membri, comprese le autorità giurisdizionali, sono tuttavia tenute a interpretare il loro diritto nazionale, per quanto possibile, in conformità con il diritto dell'Unione, che consente loro di garantire un esito compatibile con l'obiettivo perseguito dalla decisione quadro».

E' questo il punto nodale che a noi interessa.. se anche come nel caso di specie le decisioni quadro non possono avere effetto diretto, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento di tali decisioni quadro (sentenza dell'8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punti 58 e 61).

Quindi, in conclusione, anche secondo l'interpretazione offerta nella causa Poplawsky II, l'interpretazione delle norme nazionali il più possibile conforme al diritto comunitario è la vera chiave di volta del sistema, il principio che obbliga il giudice a porre una questione pregiudiziale (e torniamo allora al triangolo magico – primato/effett diretto/ interpretazione conforme) ogni volta che sia impossibile pervenire autonomamente ad una applicazione del

diritto interno coerente con il diritto dell'Unione.

Nella sentenza Poplawski II, la Corte ha affermato che, al fine di garantire l'effettività di tutte le disposizioni del diritto dell'Unione, il principio del primato richiede, in particolare, che i giudici nazionali interpretino, per quanto possibile, il loro diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione.

È sempre in base al principio del primato che, se non può interpretare la normativa nazionale secondo le prescrizioni del diritto dell'Unione, il giudice nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni di tale diritto è tenuto a garantirne la piena efficacia, disapplicando, se necessario, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, senza doverne chiedere o attendere la sua preventiva rimozione per via legislativa o altra procedura costituzionale.

La sentenza ha posto una delicata questione circa i rapporti tra effetto diretto e primato; ciò che qui interessa, tuttavia, è che l'interpretazione conforme, secondo la "rivoluzione Dominguez" diventa preliminare e pregiudiziale e viene estesa fino alle sue estreme conseguenze potendo condurre, ove necessario fino alla disapplicazione.

Quindi l'ordine non è ricerca dell'effetto diretto (con conseguente disapplicazione) ed eventuale successiva interpretazione conforme qualora la norma non sia dotata di effetto diretto;

L'ordine è esattamente l'opposto: di fronte ad una potenziale incongruità del sistema si impone al giudice la previa ricerca dell'interpretazione compatibile fra diritto interno e diritto dell'Unione nell'ottica della consistency; solo qualora tale interpretazione risulti impossibile ci si muoverà alla ricerca della norma dotata di effetto diretto;

Nel nostro percorso le parole sono importanti, E allora, se le parole sono importanti, due sono, senza dubbio, in base ad un sommario studio statistico, le più ricorrenti affermazioni contenute nelle sentenze della Corte di giustizia che coinvolgono il giudice nazionale, quelle, insomma di cui noi giudici non ci possiamo dimenticare: la prima, *"spetta al giudice nazionale"*; la seconda - che ritroviamo, solo per fare un esempio, nella Grande Sezione del 14 maggio 2018 in tema di orario di lavoro su rinvio pregiudiziale dell'Audencia Nacional, la Corte centrale spagnola - *"nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo del diritto dell'Unione"* - : due richiami costanti all'impegno del giudice nazionale.

La sentenza Poplawsky II, vedete, non ci ha certo tirato fuori dal guado sul punto della disapplicazione: anzi, essa riapre ogni querelle lasciando l'interprete solo di fronte ad ostacoli non certo di facile soluzione nell'affermare a chiare lettere che soltanto in caso di norme dotate di effetto diretto la disapplicazione è possibile.

Eppure una strada ad avviso di chi scrive c'è. E questa strada è proprio segnata dall'interpretazione conforme.

L'interpretazione conforme, ci ricorda la Corte in Poplawsky, si pone come una estrinsecazione della primazia, da cui discende direttamente, e della leale collaborazione

(secondo il disposto dell'art. 4.3 TUE); essa è “effetto strutturale” della norma comunitaria (per utilizzare le parole dell'allora Avvocato Generale Tizzano, nella causa *Mangold*), in quanto diretta ad assicurare il continuo adeguamento del diritto interno al contenuto ed agli obiettivi dell'ordinamento comunitario. Più in generale si è distinto fra *direct effect*, *indirect effect* e *Grimaldi effect* per affermare, muovendo da una nota sentenza della CGUE, che anche in ordine alle stesse raccomandazioni si impone il ricorso all'interpretazione conforme.

L'interpretazione conforme è inerente al sistema del Trattato e si estende all'ordinamento nazionale nel suo complesso (anche ai contratti collettivi come affermato dalla Corte di Giustizia in *Pfeiffer*).

Già nel 1984 con l'enucleazione del noto principio *Von Colson* la Corte sanzionava l'impegno per tutti gli organi degli Stati membri, *ivi compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali*, di conseguire il risultato contemplato dalla direttiva, come pure l'obbligo imposto dall'art. 5 del Trattato (poi 10, ora 4 TUE) di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale impegno.

Nella elaborazione giurisprudenziale comunitaria, molta strada è stata fatta da quando la Corte, nel 1963, proclamava il principio degli effetti diretti del Trattato, quale fonte di diritti per singoli azionabili dinanzi alle Corti degli Stati membri. Passando per l'affermazione dell'obbligo di interpretazione della normativa interna in conformità alle direttive comunitarie come operante “*as far as possible*” per quanto possibile, secondo il principio *Marleasing*, la Corte ha poi confermato, (prima nella discussa *Mangold* ma poi, in *Kücükdeveci*, *Dominguez*, *Dansk Industri* e oggi *Poplawsky II*) il ruolo centrale dell'interpretazione conforme quale strumento di soluzione delle antinomie.

In *Dansk Industri* la Corte stabiliva che né il principio della certezza del diritto, né quello della tutela del legittimo affidamento né la possibilità per il privato che si ritenga leso dall'applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell'Unione possano incidere sull'obbligo per il giudice nazionale di assicurare un risultato conforme a quello voluto dalla direttiva.

Ma già prima, proprio in *Dominguez* l'ordine dei fattori era stato significativamente mutato: per la prima volta, a chiare lettere, la Corte di giustizia disegna la disapplicazione come *extrema ratio*, insistendo in quella che sarà poi la summa dei suoi dettami in tema di interpretazione conforme, sulla assoluta centralità dell'impegno del giudice nazionale di fare tutto ciò che rientra nelle proprie competenze per addivenire ad un risultato conforme a quello del diritto dell'Unione.

Che cosa cambia in *Poplawsky*, Grande Sezione del 24 giugno 2019?

Nihil novi sub sole potrebbe dirsi, eppure qualcosa di nuovo c'è ed è nel basso continuo della Corte proprio sulla centralità dell'interpretazione conforme in quanto estrinsecazione del principio del primato e, soprattutto, quale imprescindibile strumento di chiusura del sistema.

Per passare ad un esame concreto e ancora più da vicino della questione che qui ci occupa perché poi la vita lavorativa dell'interprete è fatta di casi concreti a mio avviso il rapporto osmotico fra interpretazione conforme e disapplicazione quale *extrema ratio* appare di grande evidenza in molte pronunzie della Corte di cassazione, fra le quali vorrei richiamare

brevissimamente le sentenze n. 6679 e la 6680 del 2018 in tema di contratti di lavoro a termine alle dipendenze del Teatro dell'opera là dove abbiamo ritenuto, con riguardo al blocco delle assunzioni riconducibile alle finanziarie 2006 e 2007 nell'ambito delle Fondazioni Liriche, che si imponeva l'interpretazione conforme della normativa considerata all'ultima parte della decisione resa dalla Corte di giustizia nella causa Sciotto, (Corte di giust. 25 ottobre 2018, causa C-331/17) ed alla necessità di evitare gravi disparità di trattamento anche alla luce della dottrina Milkova (V. Corte Giust. 9 marzo 2017, Causa C- 406/15, Milkova) dovendo scongiurarsi il rischio che la distinzione operata da una normativa nazionale come quella italiana tra i lavoratori subordinati a tempo determinato alle dipendenze di un qualsiasi datore di lavoro privato e quelli che svolgano le medesime mansioni alle dipendenze di una Fondazione lirica, non risulti adeguata al fine perseguito da tale normativa.

L'interpretazione conforme, che involge significativamente le pronunzie della Corte di giustizia che rappresentano, per usare la felice espressione del Presidente della Corte di giustizia Lenaerts "il glossario delle norme interpretate" è nodale nella nostra quotidiana attività e declina emblematicamente l'obbligo di leale collaborazione che grava imprescindibilmente sui giudici nazionali ai sensi dell'art. 4 del Trattato in quanto organi di base dello spazio giudiziario europeo.

Secondo l'avvocato generale Bobek, da diversi anni, l'obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, le eccezioni a tale obbligo, e soprattutto la sua attuazione, sono stati il metaforico "can che dorme" del diritto dell'Unione. Siamo tutti consapevoli del fatto che esistono. Siamo tutti in grado di discutere o addirittura di scrivere trattati accademici su tale argomento. Tuttavia, nella vita reale, è meglio che il cane sia lasciato indisturbato.

Per varie ragioni, esposte nelle conclusioni, Bobek ha proposto alla Corte di considerare che è giunto il momento di riesaminare la questione CILFIT. E in che modo? Adeguare l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, comma 3, TFUE, al pari delle eccezioni a tale obbligo, in modo tale che riflettano le esigenze dell'attuale sistema giudiziario del diritto dell'Unione.

La logica alla base di tale obbligo di rinvio è chiaramente *strutturale* e imperniata su un'*interpretazione* uniforme in tutta l'Unione europea.

Si discute e si discuterà ancora molto sul se la successiva sentenza, del 6 ottobre scorso, esattamente dopo 39 anni abbia modificato la giurisprudenza Cilfit: Cilfit revisited or Cilfit again?

Ciò che qui val la pena sottolineare è che la Corte ivi ripercorre la propria giurisprudenza sull'*acte clair* e sull'*act éclairé* e nel tratteggiare il contenuto dell'obbligo di rinvio che grava sul giudice di ultima istanza pone l'accento sulla centralità di una interpretazione il più possibile uniforme fra i Paesi membri.

Non vi è modo né sarebbe questa la sede per soffermarsi su una pronunzia di particolare rilievo ed ampio respiro, ma essa consente di tornare al nostro monito iniziale: attraverso il ricorso all'interpretazione conforme, il Collegio della Corte di cassazione ha potuto assicurare l'uniformità del sistema evitando il rinvio pregiudiziale: attraverso l'interpretazione conforme altro Collegio della stessa Corte, nella nota vicenda Abercrombie e Fitch, ha potuto

evitare quel secondo rinvio richiestole che pur nella sentenza *Conorzio Italian Management* la Corte chiarisce esser talora possibile oltre che necessario.

E' allora evidente che l'interpretazione conforme stessa contribuisce in modo significativo al sistema di rimedi giudiziali europeo partecipando del sostrato della giurisprudenza *Cilfit* nell'escludere l'obbligo per l'interprete di far ricorso alla Corte di giustizia ogni qualvolta lui stesso, quale organo di base dello spazio giudiziario europeo, riesca autonomamente a garantire la conformità del diritto interno a quello dell'Unione.